

modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.

**ART. 28  
DURATA E RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.
2. La durata dell'installazione di "Gigantografie su ponteggi" di cui all'Allegato 1 parte A è indicata nell'atto autorizzatorio.
3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità da 7 gg. antecedenti l'evento e fino alle 24 ore successive allo stesso.
4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve contenere autocertificazione sottoscritta dal richiedente sotto la propria responsabilità attestante la piena conformità del manufatto all'autorizzazione rilasciata.
5. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa decade senza necessità di disdetta, scaduti i termini di cui al comma 1.

**ART. 29 OBBLIGHI  
DELL'INTESTATARIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone dovuto.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'effettivo inizio dell'attività pubblicitaria,

Vedi Art. 20 nuovo regolamento

**ART. 20 DURATA E RINNOVO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per gli impianti pubblicitari di cui all'art. 18 ha validità per 3 anni, ed è rinnovabile tramite presentazione di apposita istanza secondo la modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche e rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio. La variazione del messaggio pubblicitario è consentita senza alcuna comunicazione all'ufficio purché effettuata nel rispetto degli artt. 10 e 11 sia per gli impianti di cui all'articolo 17, che all'articolo 18.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni per impianti non più conformi alla disciplina del presente Regolamento è ammesso subordinatamente al loro adeguamento.
3. Gli impianti pubblicitari che non possono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimossi alla scadenza del titolo.

VEDI ART. 14 nuovo regolamento

**ART. 14 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE/SCIA**

Il titolare dell'autorizzazione per impianto pubblicitario ha l'obbligo di:

- a. Effettuare manutenzione, garantendo il buono stato dell'impianto pubblicitario ed effettuando ogni intervento necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- b. Provvedere alla completa rimozione

è obbligatoria la presentazione di un'asseverazione sull'avvenuta installazione conformemente all'atto ed alla normativa di riferimento, a firma di tecnico a ciò abilitato.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario.
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
- c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze.
- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltretutto in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
- e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasione di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
- f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina del canone di cui al Titolo V del presente Regolamento.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata di dimensioni cm. 21 x 15, posta in posizione facilmente accessibile sul piede dell'impianto, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. Comune di Firenze;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza;
  - d. codice dell'impianto assegnato dal Comune unitamente al rilascio dell'autorizzazione.
5. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### **ART. 30 ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nei casi previsti dal comma 3 lettere d. ed e. del precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita

dell'impianto/mezzo pubblicitario/insegna ed al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza, rinuncia, decadenza, revoca dell'autorizzazione nei casi previsti.

c. pagare il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, qualora dovuto.

d. Per tutta la durata dell'autorizzazione sull'impianto deve essere mantenuta a cura e spese del titolare dell'impianto, una targhetta in posizione visibile che riporti gli estremi e la data di scadenza dell'autorizzazione/SCIA.

Vedi lettera b art. 14 nuovo regolamento

dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

3. Qualora l'interessato non provveda, l'esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva e soggetta alla disciplina prevista agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento.

#### **ART. 31 SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il sub-ingresso nell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione del nuovo intestatario all'ufficio competente.

2. L'ufficio competente provvederà all'inoltro della comunicazione alla Direzione Risorse Finanziarie per la conseguente modifica del nominativo del soggetto tenuto al pagamento del canone.

3. In caso di mancata comunicazione di subingresso si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii..

#### **ART. 32 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.

2. L'autorizzazione decade:

a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;

b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;

c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;

d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;

e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;

f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

#### **TITOLO V**

#### **CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **ART. 33 ISTITUZIONE DEL CANONE**

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Vedi art. 15 nuovo regolamento

#### **ART. 15 SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto/mezzo pubblicitario avviene mediante presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del nuovo intestatario il quale si assume tutte le responsabilità derivanti dalla permanenza dei manufatti.

VEDI ART. 16 nuovo regolamento

#### **ART. 16 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse. Contestualmente alla revoca, l'Amministrazione comunale, comunica al titolare dell'autorizzazione il termine entro il quale rimuovere il manufatto, provvedendo d'ufficio e con addebito delle spese in caso di inerzia o qualora l'impianto costituisca pericolo per la circolazione.

2. L'autorizzazione decade:

a. quando vengono meno le condizioni che ne costituiscono presupposto essenziale;

b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione o della SCIA, compresa la mancata corresponsione del canone annuo dovuto.

#### **TITOLO V - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **ART. 33 ISTITUZIONE DEL CANONE**

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Firenze

2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Firenze è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e ss. mm.ii.

3. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi. La diffusione del messaggio pubblicitario effettuata senza titolo è soggetta alle disposizioni di cui ai successivi art. 48 e 49.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### **ART. 34 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.

2. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

#### **ART. 35 GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

1. Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa del canone è il Dirigente preposto al servizio della Direzione Risorse Finanziarie.

2. La Direzione Risorse Finanziarie gestisce direttamente, secondo le modalità e termini previsti dal presente Regolamento, sia la procedura amministrativa di recupero del Canone e di applicazione delle relative penalità sia l'applicazione dell'indennizzo e delle sanzioni pecuniarie, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o di segnalazione comunque pervenuta all'ufficio.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e ss. mm.ii.

3. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi. La diffusione del messaggio pubblicitario effettuata senza titolo è soggetta alle disposizioni di cui ai successivi art. 48 e 49.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### **ART. 34 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione/SCIA.

2. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

#### **ART. 35 GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

1. Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa del canone è il Dirigente preposto al servizio della Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie.

2. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie gestisce direttamente, secondo le modalità e termini previsti dal presente Regolamento, sia la procedura amministrativa di recupero del Canone e di applicazione delle relative penalità sia l'applicazione dell'indennizzo e delle sanzioni pecuniarie, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o di segnalazione comunque pervenuta all'ufficio.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposito operatore economico secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

**ART. 36****CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta di considerazioni e criteri generali di seguito indicati:

\_ Considerazioni generali:

- o Rilevanza internazionale della città sotto il profilo culturale, artistico, architettonico e paesaggistico;
- o Rilevanza internazionale dei flussi turistici;
- o Rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulla città dagli altri Comuni della Provincia e della Regione.

\_ Criteri generali:

- o Suddivisione delle strade, piazze ed altre aree di circolazione in tre categorie con graduazione tariffaria in conseguenza della differente classificazione secondo le specifiche indicazioni ed esclusioni riportate agli artt. 37 e 39 del presente Regolamento;
- o Differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
- o Attribuzione di una maggiorazione di canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
- o Entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario e conseguentemente dell'impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano. Per talune tipologie la dimensione non ha determinato la suddivisione in classi di superficie in considerazione della loro specificità con i criteri di cui ai successivi artt. 37 e 39 del presente Regolamento.

2. Le tariffe relative alle singole tipologie di pubblicità sono determinate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.

**ART. 37****CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini

**ART. 36 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta di considerazioni e criteri generali di seguito indicati:

\_ Considerazioni generali:

- o Rilevanza internazionale della città sotto il profilo culturale, artistico, architettonico e paesaggistico;
- o Rilevanza internazionale dei flussi turistici;
- o Rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulla città dagli altri Comuni della Provincia e della Regione.

\_ Criteri generali:

- o Suddivisione delle strade, piazze ed altre aree di circolazione in tre categorie con graduazione tariffaria in conseguenza della differente classificazione secondo le specifiche indicazioni ed esclusioni riportate agli artt. 37 e 39 del presente Regolamento;
- o Differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
- o Attribuzione di una maggiorazione di canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
- o Entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario e conseguentemente dell'impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano. Per talune tipologie la dimensione non ha determinato la suddivisione in classi di superficie in considerazione della loro specificità con i criteri di cui ai successivi artt. 37 e 39 del presente Regolamento.

2. Le tariffe relative alle singole tipologie di pubblicità sono determinate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., con provvedimento della Giunta Comunale.

3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.

**ART. 37 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.

2. Dette categorie sono individuate nei relativi elenchi

della graduazione del canone, in tre categorie, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.

2. Dette categorie sono individuate nei relativi elenchi che formano parte integrante del presente Regolamento come Allegato 2 – Elenco delle aree di circolazione - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, quali:

- categoria "inferiore";
- categoria "superiore";
- categoria "ulteriore".

3. Appartengono alla categoria "inferiore", in via residuale, tutte le aree di circolazione che non siano comprese né fra quelle di categoria "superiore", né fra quelle di categoria "ulteriore".

4. Quando il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, è installato sul territorio afferente due categorie, si applica il canone di maggiore entità.

5. Quando il mezzo pubblicitario è installato in una strada o piazza ma visibile solo da altra area di circolazione si applica la tariffa di canone relativa a quest'ultima.

#### **ART. 38**

##### **MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE.**

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.

2. Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria.

#### **ART. 39**

##### **TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE**

1. Sono assoggettati al Canone i seguenti mezzi pubblicitari:

a) Cartello – Decorazione su parete di particolare pregio artistico – Gigantografia su parete cieca – Impianto pubblicitario speciale – Impianto su arredo urbano - Impianto di affissione diretta - Stendardo - Bandiera. Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario -

che formano parte integrante del presente Regolamento come Allegato 2 – Elenco delle aree di circolazione - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, quali:

- categoria "inferiore"
- categoria "superiore"
- categoria "ulteriore"

3. Appartengono alla categoria "inferiore", in via residuale, tutte le aree di circolazione che non siano comprese né fra quelle di categoria "superiore", né fra quelle di categoria "ulteriore".

4. Quando il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, è installato sul territorio afferente due categorie, si applica il canone di maggiore entità.

5. Quando il mezzo pubblicitario è installato in una strada o piazza ma visibile solo da altra area di circolazione si applica la tariffa di canone relativa a quest'ultima.

#### **ART. 38 MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE**

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.

2. Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria.

#### **ART. 39 TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE**

1. Sono assoggettati al Canone i seguenti mezzi pubblicitari:

a) Cartello - Gigantografia - Impianto pubblicitario su parete cieca - Impianto pubblicitario speciale - Impianto su arredo urbano - Impianto di affissione diretta - Stendardo - Bandiera.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea ai fini dell'applicazione del canone. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni

come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

b) Pubblicità su ponteggio e Gigantografie  
Per il suddetto mezzo pubblicitario effettuato mediante teli di cotone o altri mezzi di qualunque materiale costituiti - escluso le insegne di esercizio le targhe e le vetrofanie - collocato a copertura di ponteggi, in occasione di cantieri edili e simili, è istituita una tariffa per ogni periodo di 30 giorni o frazione. Per il suddetto mezzo pubblicitario è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno e della categoria relativa a ciascuna area di circolazione per il mezzo pubblicitario in questione la superficie minima assoggettabile a Canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq 10.

c) Fonica.  
Per la pubblicità in questione effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità, con un limite massimo di 30 apparecchi per lo stesso ambito di diffusione.

d) Aeromobile.  
Per la pubblicità in questione effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e altre forme, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalle dimensioni e quantità del materiale distribuito o esposto.

e) Pallone frenato.  
Per la pubblicità in questione effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

f) Veicolo in genere - Veicolo adibito a trasporto di linea - Veicolo adibito al servizio

periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

b) Pubblicità su ponteggio e Gigantografie.  
Per il suddetto mezzo pubblicitario effettuato mediante teli di cotone o altri mezzi di qualunque materiale costituiti - escluso le insegne di esercizio le targhe e le vetrofanie - collocato a copertura di ponteggi, in occasione di cantieri edili e simili, è istituita una tariffa per ogni periodo di 30 giorni o frazione. Per il suddetto mezzo pubblicitario è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno e della categoria relativa a ciascuna area di circolazione per il mezzo pubblicitario in questione la superficie minima assoggettabile a Canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq 10.

c) Fonica. Per la pubblicità in questione effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità, con un limite massimo di 30 apparecchi per lo stesso ambito di diffusione.

d) Aeromobile. Per la pubblicità in questione effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e altre forme, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalle dimensioni e quantità del materiale distribuito o esposto.

e) Pallone frenato. Per la pubblicità in questione effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

f) Veicolo in genere - Veicolo adibito a trasporto di linea - Veicolo adibito al servizio taxi - Bus navetta - Veicoli di cortesia - Veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati al trasporto di persone svantaggiate.

Per la categoria "Veicolo in genere" la pubblicità deve essere installata all'esterno degli stessi, anche per quelli destinati alla pubblicità itinerante, ed è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq.

Per le categorie "Veicolo adibito a trasporto di linea" e "Veicolo adibito a servizio taxi" e "Bus- navetta" è istituita una tariffa al mq. Per dette categorie è ammessa la pubblicità per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 30 giorni minimi, in tal caso si applica una tariffa pari ad 1/10 di quella annua. Per detti veicoli il Canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio sia

taxi - Bus navetta - Veicoli di cortesia - Veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati al trasporto di persone svantaggiate.

Per la categoria "Veicolo in genere" la pubblicità deve essere installata all'esterno degli stessi, anche per quelli destinati alla pubblicità itinerante, ed è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione tenendo conto dei seguenti scaglioni: : fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq .

Per le categorie "Veicolo adibito a trasporto di linea" e "Veicolo adibito a servizio taxi" e "Bus- navetta" è istituita una tariffa al mq. Per dette categorie è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 30 giorni minimi, in tal caso si applica una tariffa pari ad 1/10 di quella annua. Per detti veicoli il Canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio sia rilasciata dal Comune di Firenze e/o dalla Regione Toscana e riguardi la circolazione sul territorio comunale fiorentino. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il Canone è ridotto del 50% quando il territorio comunale di Firenze costituisca inizio o fine della corsa.

g) Locandine. Per la pubblicità in questione effettuata mediante affissione - autorizzata dal Servizio competente della Direzione Risorse Finanziarie - di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione. Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio. Quando l'affissione diretta ha carattere ricorrente e comporta aggiornamenti con più edizioni nel corso dei 30 giorni di validità, l'interessato dovrà presentare anticipatamente apposita dichiarazione con allegato l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura sopraindicata a condizione che l'utente esponga le locandine esclusivamente nelle posizioni ricomprese nell'elenco allegato alla dichiarazione e consegna copia della locandina medesima al Servizio Entrate della competente Direzione Comunale ad ogni

rilasciata dal Comune di Firenze e/o dalla Regione Toscana e riguardi la circolazione sul territorio comunale fiorentino. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il Canone è ridotto del 50% quando il territorio comunale di Firenze costituisca inizio o fine della corsa.

g) Locandine. Per la pubblicità in questione effettuata mediante affissione - autorizzata dal Servizio competente della Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie - di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione.

Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio. Quando l'affissione diretta ha carattere ricorrente e comporta aggiornamenti con più edizioni nel corso dei 30 giorni di validità, l'interessato dovrà presentare anticipatamente apposita dichiarazione con allegato l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura sopraindicata a condizione che l'utente esponga le locandine esclusivamente nelle posizioni ricomprese nell'elenco allegato alla dichiarazione e consegna copia della locandina medesima al Servizio Entrate della competente Direzione Comunale ad ogni aggiornamento. Le locandine di superficie inferiore a 300 cmq sono esenti dal Canone e non necessitano né di dichiarazione né di timbro di autorizzazione. Le locandine sono però soggette al Canone nell'eventualità siano apposte secondo le modalità e termini di cui al c.7 dell' art. 40 del presente Regolamento.

h) Volanti naggio - Persona circolante. Per la pubblicità in questione effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto.

i) Proiezione. Per la pubblicità in questione realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

l) Insegna d'esercizio - Targa - Vetrofania. Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno, della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto



aggiornamento. Le locandine di superficie inferiore a 300 cmq sono esenti dal Canone e non necessitano né di dichiarazione né di timbro di autorizzazione.

Le locandine sono però soggette al Canone nell'eventualità siano apposte secondo le modalità e termini di cui al c.7 dell'art. 40 del presente Regolamento.

h) Volantinaggio - Persona circolante.

Per la pubblicità in questione effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto.

i) Proiezione. Per la pubblicità in questione realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

l) Insegna d'esercizio - Targa - Vetrofania.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno, della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. Si considera permanente la pubblicità autorizzata per un periodo superiore a 365 giorni.

m) Pubblicità su veicoli di proprietà dell'Impresa.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono stabilite tariffe per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione differenziate secondo le seguenti tipologie:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;

autorizzatorio/SCIA - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità esposta per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. Si considera permanente la pubblicità autorizzata per un periodo superiore a 365 giorni.

m) Pubblicità su veicoli di proprietà dell'Impresa. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono stabilite tariffe per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione differenziate secondo le seguenti tipologie:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti;
- per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui ai punti precedenti sono raddoppiate.

Il Canone è dovuto quando sul territorio del Comune vi sia la sede dell'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero, vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione i veicoli.

2. Le disposizioni previste nella lett. a) del comma precedente si applicano anche alla pubblicità che non rientra tra le tipologie espressamente indicate nel comma 1.

- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti;

- per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui ai punti precedenti sono raddoppiate.

Il Canone è dovuto quando sul territorio del Comune vi sia la sede dell'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero, vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione i veicoli.

n) Striscione Per la pubblicità effettuate con "Striscioni" ovvero con altri mezzi simili attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa al mq. per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.

2. Le disposizioni previste nella lett. a) del comma precedente si applicano anche alla pubblicità che non rientra tra le tipologie espressamente indicate nel comma 1.

#### **ART. 40**

##### **APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.

4. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in

#### **ART. 40 APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.

4. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario.

8. Non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

9. Per le tipologie pubblicitarie di cui al comma 1 lettere "c", "d", "e", "h", "i", "m" dell'articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia.

10. Per ragioni di economicità non si procederà:

a) ad attivare procedure di recupero per importi pari od

connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario.

8. Non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

9. Per le tipologie pubblicitarie di cui al **comma 1 lettere "c", "d", "e", "h", "i", "m"** dell'articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia.

10. Per ragioni di economicità non si procederà:

- a) ad attivare procedure di recupero per importi pari od inferiori ad euro 15,00;
- b) a richiedere il canone per importi pari od inferiore ad euro 3,00.

#### **ART. 41**

##### **ESCLUSIONI**

1. È esclusa dal canone:

- a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno con modalità che possano incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.

#### **ART. 42**

##### **ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a. i mezzi pubblicitari realizzati per il conseguimento di propri fini istituzionali e relativi ad iniziative organizzate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Firenze, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, nonché per quelle effettuate da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli istituzionali sopraindicati per i quali è prevista l'esenzione. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq, ovvero inferiore al 20% del totale per i soli impianti di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche. La Direzione Risorse Finanziarie concederà l'esenzione per quanto riguarda: lo Stato, la Regione Toscana e la Provincia di Firenze previa formale richiesta da parte degli Enti in questione, da presentare

inferiori ad euro 15,00;

- b) a richiedere il canone per importi pari od inferiore ad euro 3,00.

#### **ART. 41 ESCLUSIONI**

1. È esclusa dal canone:

- a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno con modalità che possano incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.

#### **ART. 42 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a. i mezzi pubblicitari realizzati per il conseguimento di propri fini istituzionali e relativi ad iniziative organizzate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Firenze, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, nonché per quelle effettuate da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli istituzionali sopraindicati per i quali è prevista l'esenzione.

La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq, ovvero inferiore al 20% del totale per i soli impianti di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie concederà l'esenzione per quanto riguarda: lo Stato, la Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze previa formale richiesta da parte degli Enti in questione, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei presupposti alla esenzione;

- b. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata;

almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei presupposti alla esenzione;

b. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata;

c. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto b), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relative all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;

f. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;

h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario per ogni sede. Quando i mezzi sono più di uno l'esenzione è concessa per quello che

c. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto b), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relative all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;

f. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;

h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario per ogni sede. Quando i mezzi sono più di uno l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone più basso;

k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;

l. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;

m. l'indicazione della ragione sociale e del marchio sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.

n. la pubblicità inerente la donazione del sangue.

o. la pubblicità effettuata da Associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, all'interno

comporta il pagamento del canone più basso;  
k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;

l. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;

m. l'indicazione della ragione sociale e del marchio sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.

n. la pubblicità inerente la donazione del sangue, o la pubblicità effettuata da Associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti.

L'esenzione compete esclusivamente per le forme pubblicitarie interne che non siano percepibili esternamente. La Direzione Risorse Finanziarie concederà il beneficio in questione previa formale richiesta da parte delle Associazioni o Società interessate, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento della esenzione.

p. le iniziative pubblicitarie di cui sia prevista, in sede di convenzione tra il Comune di Firenze ed altri soggetti, la sostituzione del presente Canone con vantaggi di altra natura per l'Ente.

#### **ART. 43 RIDUZIONI**

1. Le riduzioni del canone, a qualunque titolo previste, non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.

2. Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.

3. La tariffa finale dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 lettere "a", "b", "l" dell'art. 39

del presente Regolamento è ridotta del 33 % ( *modifica in vigore dal 01/01/2015* ) per i mezzi pubblicitari installati su beni di proprietà di soggetti diversi dal Comune di

degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti. L'esenzione compete esclusivamente per le forme pubblicitarie interne che non siano percepibili esternamente. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie concederà il beneficio in questione previa formale richiesta da parte delle Associazioni o Società interessate, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento della esenzione.

p. le iniziative pubblicitarie di cui sia prevista, in sede di convenzione tra il Comune di Firenze ed altri soggetti, la sostituzione del presente Canone con vantaggi di altra natura per l'Ente.

#### **ART. 43 RIDUZIONI**

1. Le riduzioni del canone, a qualunque titolo previste, non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.

2. Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.

3. La tariffa finale dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 lettere "a", "b", "l" del presente Regolamento è ridotta del 33 % (*modifica in vigore dal 01/01/2015*) per i mezzi pubblicitari installati su beni di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Firenze ovvero da questi affidati in concessione esclusiva a terzi. Per le tipologie di cui al comma 2, art. 39, del presente Regolamento, si fa riferimento alla titolarità dell'immobile oggetto di intervento; per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione.

4. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Tale beneficio è concesso esclusivamente per manifestazioni

Firenze

ovvero da questi affidati in concessione esclusiva a terzi. Per le tipologie di cui al comma 2, art. 39, del presente Regolamento, si fa riferimento alla titolarità dell'immobile oggetto di intervento; per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione.

4. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Tale beneficio è concesso esclusivamente per manifestazioni o iniziative aperte al pubblico e con accesso del tutto gratuito.

5. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Firenze.

6. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi.

7. La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione, ai sensi del comma 2 lett. "d" dell'art. 4 del presente Regolamento, effettuata in apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa comunicazione si riferisce ad una durata di 365 giorni. La comunicazione dovrà essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari. Nella stessa comunicazione l'interessato dovrà indicare il numero dei mezzi pubblicitari e le relative dimensioni e caratteristiche. Il canone dovrà essere versato per intero entro la data di installazione dei mezzi pubblicitari stessi.

8. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nei commi 4, 5 del presente articolo all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.

9. La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al **comma 1 lettera "b"** dell'art 39 del presente Regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor.

o iniziative aperte al pubblico e con accesso del tutto gratuito.

5. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Firenze.

6. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi.

7. La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione effettuata in apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa comunicazione si riferisce ad una durata di 365 giorni. La comunicazione dovrà essere presentata alla Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari. Nella stessa comunicazione l'interessato dovrà indicare il numero dei mezzi pubblicitari e le relative dimensioni e caratteristiche. Il canone dovrà essere versato per intero entro la data di installazione dei mezzi pubblicitari stessi.

8. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nei commi 4, 5 del presente articolo all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.

9. La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al comma 1 lettera "b" dell'art. 39 presente Regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor.

10. Il beneficio di cui ai commi 4,5,6 è concesso dalla Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie previa formale richiesta prodotta alla medesima, almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, da parte degli interessati e nella quale si attesti la sussistenza dei presupposti alla riduzione.

10. Il beneficio di cui ai commi 4,5,6 è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta prodotta alla medesima, almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, da parte degli interessati e nella quale si attesti la sussistenza dei presupposti alla riduzione.

#### **ART. 44**

##### **AGEVOLAZIONI**

1. I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione, nonché in aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di una agevolazione sul canone annuale dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% dell'importo del canone annuale dovuto per pubblicità permanente.

3. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello nel quale l'interruzione avrà temporalmente la durata maggiore.

4. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

5. I titolari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità:

a. rimborso, senza interessi, del canone, a condizione che sia già stato interamente versato;

b. riduzione del canone dovuto e non ancora versato, a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto ed a condizione che l'annualità per la quale spetta l'agevolazione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione.

6. La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.

7. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione della Direzione tecnica competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

##### **ART. 44 AGEVOLAZIONI**

1. I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione, nonché in aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di una agevolazione sul canone annuale dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

2. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% dell'importo del canone annuale dovuto per pubblicità permanente.

3. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello nel quale l'interruzione avrà temporalmente la durata maggiore.

4. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

5. I titolari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità:

a. rimborso, senza interessi, del canone, a condizione che sia già stato interamente versato;

b. riduzione del canone dovuto e non ancora versato, a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto ed a condizione che l'annualità per la quale spetta l'agevolazione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione.

6. La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.

7. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione della Direzione tecnica competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

##### **ART. 45 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI DI DURATA SUPERIORE A 365 GIORNI c.d. PERMANENTI**

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari con durata

**ART. 45****MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI**

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni, con durata superiore a 365 giorni, sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per l'anno iniziale si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 46 del presente Regolamento.

3. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata rispetto alla data di inizio dell'installazione della pubblicità, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.

5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario intenda rinunciare alla stessa, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

6. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento a canone.

7. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di mezzi pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del comune.

8. Si dà luogo al rimborso del canone eventualmente versato solo nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.

9. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito

superiore a 365 giorni, sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per l'anno iniziale si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 46 del presente Regolamento.

3. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione.

4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.

5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario intenda rinunciare alla stessa, deve presentare comunicazione di cessazione al SUAP entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

6. Le autorizzazioni/SCIA per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento a canone.

7. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di mezzi pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del comune.

8. Si dà luogo al rimborso del canone eventualmente versato solo nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione/SCIA, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.

9. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina. In alternativa è ammesso il versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli.

10. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione, il codice impianto riportato nell'atto autorizzatorio, cui si riferisce il pagamento. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa di ciascuno dei codici degli impianti e dell'indicazione dell'ammontare di ciascun versamento relativo.

11. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 2500,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari



conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina. In alternativa è ammesso il versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli.

10. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione, il codice del singolo impianto riportato nell'atto autorizzatorio, cui si riferisce il pagamento. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa di ciascuno dei codici degli impianti e dell'indicazione dell'ammontare di ciascun versamento relativo.

11. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 2500,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

12. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

13. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

#### **ART. 46**

#### **MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI**

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il

importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

12. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

13. Per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, il canone dovuto verrà richiesto tramite posta elettronica certificata, o in subordine a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

#### **ART. 46 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI DI DURATA NON SUPERIORE A 365 GIORNI c.d. TEMPORANEI**

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione, con le modalità previste dal precedente articolo, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale.

3. Le tariffe delle tipologie di cui al comma 1 lettere "a", "f" dell'art. 39 del presente Regolamento per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate, ad eccezione di quanto disposto ai commi

periodo dell'installazione, con le modalità previste dal precedente articolo, commi 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale.

3. **Le tariffe delle tipologie di cui al comma 1 lettere "a", "f" dell'art. 39 del presente Regolamento per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate, ad eccezione di quanto disposto ai commi successivi del presente articolo, secondo i seguenti parametri:**

a. durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;

b. durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;

c. durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua;

d. durata oltre 90 giorni: tariffa annua.

4. **La tipologia "b" dell'art. 39 comma 1, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45, è da considerare comunque temporanea e quindi, anche quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.**

5. Le tipologie "cartello" e "Impianto di affissione diretta" di cui **alla lettera "a" dell'art. 39 comma 1**, quando sono collocate sulle recinzioni dei grandi cantieri, sono da considerare comunque temporanee, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del presente Regolamento.

6. Conseguentemente, quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento del canone va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

7. Per la pubblicità autorizzata nel contesto ed in contemporanea con lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi, in deroga a quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 del presente articolo nonché dal **comma 1 lettere "a" e "c" dell'articolo 39 del presente Regolamento**, sono stabilite le seguenti misure tariffarie:

a. per le tipologie di cui al comma 1 dell'art. 39 **lettera "a"** del presente Regolamento si applica la frazione di 1/100 della rispettiva tariffa annua;

b. per la tipologia di cui **alla lettera "n" dell'art. 39 comma 1 del presente**

successivi del presente articolo, secondo i seguenti parametri:

a. durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;

b. durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;

c. durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua;

d. durata oltre 90 giorni: tariffa annua.

4. La tipologia "b" dell'art. 39 comma 1, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45, è da considerare comunque temporanea e quindi, anche quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato in unica soluzione per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

5. Le tipologie "cartello" e "Impianto di affissione diretta" di cui alla lettera "a" dell'art. 39 comma 1, quando sono collocate sulle recinzioni dei grandi cantieri, sono da considerare comunque temporanee, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del presente Regolamento.

6. Conseguentemente, quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

7. Per la pubblicità autorizzata nel contesto ed in contemporanea con lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi, in deroga a quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 del presente articolo nonché dal comma 1 lettera "a", "c" dell'articolo 39 del presente Regolamento sono stabilite le seguenti misure tariffarie:

a. per le tipologie di cui al comma 1 lettera "a" dell'art. 39 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/100 della rispettiva tariffa annua;

b. per la tipologia di cui alla lettera "n" dell'art. 39 comma 1 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/5 della rispettiva tariffa quindicinale.

8. Per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, il canone dovuto verrà richiesto tramite posta elettronica certificata, o in subordine a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione che si occupa di Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

Regolamento si applica la frazione di 1/5 della rispettiva tariffa quindicinale.

8. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

#### **TITOLO VI**

#### **PENALITA' E SANZIONI**

#### **ART. 47**

#### **PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 50, per omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggiore canone in caso di versamento parziale, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.

2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

#### **ART. 48**

#### **PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME - DEFINIZIONI**

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione.

2. E' considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia:

D Impianti pubblicitari speciali, D.1 cartello stradale C.2 Gigantografia su ponteggio.

3. Sono considerate difforme tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e

#### **TITOLO VI PENALITA' E SANZIONI**

#### **ART. 47 PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 50, per omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggiore canone in caso di versamento parziale, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.

2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

#### **ART. 48 PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME - DEFINIZIONI**

1. E' considerata abusiva l'installazione di impianti e altri mezzi pubblicitari comprese le insegne, poste in opera e/o effettuate senza titolo autorizzatorio/SCIA.

2. Sono altresì considerate abusive tutte le forme di pubblicità effettuate tramite la sosta di veicoli ed altri mezzi attrezzati con impianti pubblicitari, come indicati art.30 comma 3 del presente Regolamento.

3. Sono considerate difforme le installazioni di impianti e altri mezzi pubblicitari comprese le insegne, poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche autorizzate compresa ubicazione, illuminazione, dimensioni e contenuto qualora previsto.

l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

4. Sono altresì considerate abusive tutte le forme di pubblicità effettuate per mezzo della sosta di mezzi attrezzati con impianti pubblicitari, come indicati all'art. 22 del presente Regolamento.

#### **ART. 49**

##### **INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.

3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

#### **ART. 50**

##### **ALTRE MISURE**

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art.

##### **ART. 49 INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.

3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

#### **ART. 50 ALTRE MISURE**

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione/SCIA o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 48;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione/SCIA ai sensi del comma 3 del medesimo art. 48;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

49;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada ( diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, con oneri a carico del trasgressore.

4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa.

L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario a spese del trasgressore, previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere

2. In caso di mancanza di autorizzazione/SCIA, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada ( diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, con oneri a carico del trasgressore.

4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione/SCIA posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto l'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa. L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario a spese del trasgressore, previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei

entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o

altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

#### **ART. 51 DECORRENZA DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA**

1. In caso di accertata installazione pubblicitaria senza titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio della relativa installazione, essa si presume in essere dal

oggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

#### **ART. 51 DECORRENZA DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA**

1. In caso di accertata installazione pubblicitaria senza titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio della relativa installazione, essa si presume in essere dal primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata la violazione, per le tipologie previste al comma 1 lettere "a", "f", "i", "m" dell'art.39 del Regolamento.

2. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste al comma 1 lettere "b", "c", "d", "g".

primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata la violazione, per le tipologie previste ai **al comma 1 lettere "a", "f", "l", "m"** dell'art. 39 del Regolamento.

2. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste **al comma 1 lettere "b", "c", "d", "g", "h", "i"** del medesimo art. 39.

3. Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 49, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, non correggendo lo stesso le irregolarità dell'installazione.

#### **ART. 52**

##### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ ('RAVVEDIMENTO OPEROSO')**

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone.

Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'8%.

#### **ART. 53**

##### **DIFFIDA AD**

##### **ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

"h", "i" del medesimo art. 39.

3. Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 49, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, non correggendo lo stesso le irregolarità dell'installazione.

#### **ART. 52 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ ('RAVVEDIMENTO OPEROSO')**

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone.

Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'8%.

#### **ART. 53 DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. La stessa procedura di cui al comma 1, viene seguita dalla Direzione Risorse Finanziarie per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabiliti all'art. 49, commi da 1 a 4 per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di mezzi pubblicitari.

3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è fissato in cinque anni.

4. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e/o le segnalazioni comunque pervenute all'ufficio costituiscono titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

#### **ART. 54**

##### **RIMBORSI**

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza alla competente Direzione Risorse Finanziarie il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, oltre a quanto previsto dall'art. 44 ultimo comma, del presente Regolamento, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta.

L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabilità del procedimento amministrativo".

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data della domanda, (art. 2033 C.C.).

raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.

2. La stessa procedura di cui al comma 1, viene seguita dalla Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabiliti all'art. 49, commi da 1 a 4 per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di mezzi pubblicitari.

3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è fissato in cinque anni.

4. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e/o le segnalazioni comunque pervenute all'ufficio costituiscono titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

#### **ART. 54 RIMBORSI**

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza alla competente Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, oltre a quanto previsto dall'art. 44 ultimo comma, del presente Regolamento, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta.

L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. La Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabilità del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data della domanda, (art. 2033 C.C.). Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.

4. Qualora la Direzione competente in materia di Risorse Finanziarie vanti per il canone per l'installazione di impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali



Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.

4. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il canone per l'installazione di impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed agli eventuali coobbligati in solido.

5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 15,00 (quindici).

#### **ART. 55**

#### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone appartengono alla giurisdizione tributaria.

#### **TITOLO VII**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 56 APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Resta salva l'applicabilità della normativa urbanistico-edilizia ove ne ricorrano gli estremi.

2. Gli interventi abusivi ovvero realizzati in difformità dall'autorizzazione sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti, del presente Regolamento.

#### **ART. 57 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA**

1. tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e

penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed agli eventuali coobbligati in solido.

5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 15,00 (quindici).

#### **ELIMINATO**

#### **VEDI comma 1 art. 5 nuovo regolamento RINVII AD ALTRE FONTI NORMATIVE**

1. Per gli edifici sottoposti a particolari norme di tutela definite dal Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, si fa rimando alle prescrizioni ivi riportate così come si fa interamente rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione di insegne, impianti pubblicitari e altri mezzi pubblicitari di cui al Regolamento Urbanistico.

#### **Vedi art. 55 nuovo regolamento**

#### **ART. 55 DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA**

1. Ancorché non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo autorizzatorio tutti gli impianti e altri mezzi pubblicitari installati in completa conformità alla stessa.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari assentiti da sentenza passata in giudicato, o da contenziosi incardinati per i quali siano intercorse comunicazioni inerenti alle risoluzioni in via bonaria e transattiva.

3. Sono fatti salvi altresì i titoli di tutti gli impianti e altri mezzi pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquanta anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione ed in regola con il pagamento del canone.

4. Esclusivamente fino alla naturale scadenza

spese del titolare dell'autorizzazione.  
2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.  
3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.  
4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari di cui all'art.6 lettera f).

#### **ART. 58 NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:  
a. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.  
b. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.  
c. D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni.  
d. D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni.  
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano tutte le norme

dell'autorizzazione/concessione sono fatti salvi tutti i cartelli stradali (ex tipologia D1) regolarmente autorizzati su suolo pubblico ai sensi della previgente disciplina regolamentare, posti ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino con formato orizzontale di dimensione ml. 2 x 1,50 con unico supporto di sostegno e privi di illuminazione, monofacciali o bifacciali.  
4. Alla scadenza del titolo, gli impianti ed i mezzi pubblicitari devono essere rimossi ripristinando lo stato dei luoghi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.  
5. L'installazione di impianti su suolo pubblico può altresì essere autorizzata a seguito di contratti o impegni già assunti—dell'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Vedi art. 5 nuovo Regolamento**

#### **ART. 5 RINVII AD ALTRE FONTI NORMATIVE**

1. Per gli edifici sottoposti a particolari norme di tutela definite dal Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, si fa rimando alle prescrizioni ivi riportate così come si fa interamente rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione di insegne, impianti pubblicitari e altri mezzi pubblicitari di cui al Regolamento Urbanistico.  
2. Per gli immobili e le aree sottoposte a vincoli monumentali e paesaggistici si fa rimando agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali per l'acquisizione dello specifico provvedimento autorizzatorio comunque denominato, preventivo e prioritario rispetto all'acquisizione del titolo abilitativo all'installazione di insegne, impianti e altri mezzi pubblicitari.  
3. Per gli impianti pubblicitari da situare in aree verdi o in prossimità di alberature è fatto obbligo di rispettare integralmente le prescrizioni di cui al Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città ed il relativo Disciplinare.  
4. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.  
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle prescrizioni di cui al Codice della Strada e Relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, fatte salve, in attuazione della facoltà di deroga ivi contenuta, le distanze di rispetto all'Allegato 3 parte integrante del presente Regolamento, misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto o altro mezzo pubblicitario.  
6. Le tipologie e le procedure relative alle pubbliche

regolamentari con esso contrastanti.

affissioni sono disciplinate dal relativo regolamento approvato con Delibera del Consiglio n. 8/23 del 12/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

7. In tema di propaganda elettorale si applicano le specifiche disposizioni in materia.

8. Si rimanda altresì alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.Lgs. 446/1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni".

**Vedi art. 55 nuovo regolamento**

#### **ART. 59 DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA**

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:

a - progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;

b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;

c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.

2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.

3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno

concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

6. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purché compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

7. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

### **TITOLO TERZO – INSEGNE e PREINSEGNE**

#### **ART. 22 INSEGNE –Definizioni e limitazioni**

1. Per insegna di esercizio si intende l'iscrizione in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. L'insegna di esercizio non può essere variabile nel suo contenuto. Hanno diritto ad installare insegne di esercizio solo i soggetti in regola con i presupposti di legge all'esercizio della propria attività.
2. L'insegna di esercizio non può essere utilizzata per messaggi pubblicitari ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.
3. Su ciascuna insegna ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere destinata una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicizzazione di uno o più marchi commercializzati nell'esercizio purché in possesso del consenso del titolare del marchio. Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare non si applicano nel caso in cui esista tra il richiedente e la Casa produttrice un contratto di concessione, franchising, agenzia, rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.
4. E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; è vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi e sulle mazzette laterali degli sporti. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari devono essere comprese entro la sagoma del manufatto senza alcuna sporgenza dal perimetro strutturale.

5. E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Firenze nella realizzazione di insegne e mezzi pubblicitari.

6. Le attività che sono svolte ai piani superiori potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso, di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

7. Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dalla traduzione in italiano. Fanno eccezione i vocaboli stranieri di uso corrente. Le dimensioni del testo straniero non dovranno essere più grandi della traduzione italiana.

8. Il sistema di illuminazione delle insegne deve rientrare nel perimetro delle stesse e deve rispettare le disposizioni previste dalla normativa di settore, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione nonché le norme e le prescrizioni relative all'inquinamento luminoso.

E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, a variazione di colore, a fascio luminoso proiettato sul marciapiede o su altre superfici.

E' vietato installare monitor, schermi o altri apparecchi simili di dimensioni superiori ad un metro quadrato per ciascuna vetrina e fatto comunque salvo il rispetto dell'intervallo minimo fra una immagine e la successiva di cui al Codice della Strada.

#### **ART. 23 INSEGNE - Installazione**

1. L'installazione di insegne di esercizio deve essere preceduta da presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla specifica modulistica predisposta dal SUAP. Ogni SCIA dovrà riferirsi ad una singola sede ma potrà comprendere anche più insegne per numero o tipologia. Si rimanda interamente a quanto previsto dall'art. 19 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale.

2. Alla cessazione dell'attività presupposta all'installazione dell'insegna di esercizio deve seguire la rimozione dell'insegna relativa nonché la comunicazione di cessazione (anche ai fini del pagamento del Canone CIMP).

#### **ART. 24 INSEGNE - Tipologie**

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne:

a) **INSEGNE A CASSONETTO ED A PANNELLO** da collocare entro le mazzette interne agli sporti, all'interno delle vetrine o negli appositi vani portainsegna. Nelle zone e per gli edifici sottoposti a particolare disciplina urbanistica - edilizia si fa rimando al rispetto della specifica disciplina di cui all'art. 94 del Regolamento Edilizio. Nelle altre zone ed edifici si rimanda alle sporgenze di cui all'art. 80 del Regolamento Edilizio.

b) **INSEGNE VERTICALI A BANDIERA**, consentite limitatamente alle generiche diciture, (hotel, bar e simili) sono ammesse per alberghi ed esercizi di somministrazione qualora consentite dai regolamenti

	<p>Edilizio ed Urbanistico o specificamente provviste di apposita deroga. Non sono ammessi completamenti orizzontali di alcun genere, né la denominazione/logo dell'attività. Per l'individuazione di farmacie, parafarmacie, veterinari, generi di monopolio e parcheggi è ammessa l'installazione del cassonetto o pannello riportante il solo simbolo dell'attività.</p> <p>e) INSEGNE SUL MURO. (A pannello, lettere singole o filo neon) Sono consentite solo negli edifici con destinazione d'uso diversa dall'abitazione, purché nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia.</p> <p>d) Negli edifici non soggetti alle norme di tutela del Capitolo 12 del Regolamento Edilizio, sono ammesse solo se supportate da dettagliata relazione tecnica. Per la tipologia a pannello, il medesimo dovrà essere del medesimo colore/finitura della facciata. E' vietato installare pannelli o insegne su porzioni di fabbricato non di pertinenza dell'attività.</p> <p>e) STENDARDI privi di rigidità in aderenza al fabbricato indicanti la denominazione di musei, scuole, università, istituti culturali.</p> <p>f) VETROFANIE. Possono riportare, ragione sociale, denominazione dell'attività, loghi e immagini. Non possono riportare messaggi promozionali. Qualora siano puramente decorative e prive di qualsiasi riferimento all'attività non sono da considerarsi insegne.</p> <p>g) TARGHE. Non possono essere illuminate, né luminose. Devono avere forma quadrata o rettangolare e dimensioni massime di 1.600 cm quadrati. Non sono ammesse per le attività che già dispongono di insegne al piano strada ad eccezione delle strutture ricettive.</p> <p>h) BANDIERE Possono riportare la denominazione e/o il relativo logo di attività commerciali e produttive, di hotel e impianti di distribuzione carburanti. Sono ammesse presso la sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie.</p> <p>i) INSEGNE e LOGHI riprodotti su maniglie, zerbini di ingresso, pavimenti.</p> <p>j) INSEGNE SU SUPPORTO PROPRIO collocate nelle pertinenze esclusive dell'attività a cui si riferiscono.</p> <p>k) INSEGNE riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda a cui gli stessi appartengono ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.23 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n°495, modificato dall'art.47 del D.P.R. 16.9.97 n.610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>l) SCRITTE SU TENDE ammesse solo se le insegne non sono visibili durante le ore di apertura delle tende solari, in possesso di apposita concessione di suolo pubblico. Possono riportare esclusivamente il contenuto dell'insegna. Le iscrizioni devono essere apposte sulla parte più bassa della tenda.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) MENU': I menù possono essere esposti solo dagli esercizi di somministrazione all'interno delle vetrine o sulle porte dei locali. In presenza di *dehor* si fa interamente rimando alle disposizioni di cui al vigente disciplinare per la Concessione di Suolo Pubblico per Ristoro all'aperto.

n) INSEGNE TEMPORANEE: insegne temporanee in attesa di definitiva strettamente per il periodo necessario all'acquisizione dei provvedimenti presupposti (nulla Osta della Soprintendenza su edifici vincolati, Autorizzazione Paesaggistica o eventuale parere favorevole della Commissione Edilizia).

#### **ART. 25 PREINSEGNE - Definizione**

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

#### **ART. 26 PREINSEGNE- Limitazioni**

1. Può essere autorizzata l'installazione delle preinsegne di attività aventi sede nel Comune di Firenze o nei comuni confinanti di: medie e grandi strutture di vendita, attività di cui agli artt. 18 e 19 della L.R.Toscana 23/11/2018 n.62, strutture ricettive con capienza superiore a 12 posti letto, autorimesse commerciali, autoriparatori e autonoleggi senza conducente, farmacie, parafarmacie, studi medici anche veterinari, uffici postali, impianti sportivi, musei, auditorium, teatri, istituti scolastici.

2. Ciascuna attività può disporre di non oltre cinque preinsegne. La Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità può concedere deroga al numero massimo di preinsegne installabili qualora la loro installazione sia ritenuta funzionale a specifiche esigenze di mobilità.

3. Nella zona Unesco non è consentita l'installazione di preinsegne ad eccezione delle strutture sanitarie, musei, teatri, auditorium edifici scolastici e dei Centri Commerciali Naturali.

4. Le preinsegne devono avere le seguenti dimensioni con freccia incorporata:

• nella zona Unesco: m.

1,00x0,20

• nelle altre zone: m. 1,25x0,25

5. Si rimanda al Disciplinare Tecnico per l'installazione di Preinsegne definito dalla Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità.

**ART. 27 PREINSEGNE -Procedura autorizzatoria e durata**

1. L'installazione delle preinsegne può essere effettuata solo previo ottenimento di apposito provvedimento autorizzatorio da parte del titolare dell'attività cui la preinsegna si riferisce.

2. La richiesta deve essere presentata tramite l'apposita modulistica predisposta dal SUAP.

3. Il soggetto autorizzato all'installazione del primo sostegno ha l'obbligo di consentire l'installazione di ulteriori preinsegne ad altri soggetti autorizzati e tutti sono obbligati in solido alla manutenzione dello stesso.

4. Alla cessazione dell'attività presupposta all'installazione della preinsegna di esercizio deve seguire la rimozione della preinsegna relativa nonché la comunicazione di cessazione (anche ai fini del pagamento del Canone CIMP).

**ART. 28 PREINSEGNE PROVVISORIE**

1. Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di lavori pubblici, alcune strade dovessero essere temporaneamente chiuse al traffico, per il periodo di chiusura delle stesse ed al fine di individuare percorsi alternativi potranno, previa richiesta, essere autorizzate preinsegne temporanee previo nulla osta della Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono interamente a carico del richiedente.



## **REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA'**

### ***TITOLO PRIMO – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI***

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Mezzi o impianti pubblicitari
- ART. 3 Ambito di applicazione territoriale
- ART. 4 Zonizzazione del territorio comunale
- ART. 5 Rinvii ad altre fonti normative
- ART. 6 Dimensionamento
- ART. 7 Mezzi pubblicitari non rientranti nel dimensionamento
- ART. 8 Progetti Unitari
- ART. 9 Manufatti e cartelli con sponsor
- ART. 10 Contenuto del messaggio pubblicitario
- ART. 11 Divieti di pubblicità
- ART. 12 Norme di rispetto
- ART. 13 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari
- ART. 14 Obblighi dell'intestatario dell'autorizzazione/SCIA
- ART. 15 Subingresso
- ART. 16 Revoca e decadenza dell'autorizzazione

### ***TITOLO SECONDO – IMPIANTI PUBBLICITARI***

- ART. 17 Impianti pubblicitari su suolo pubblico
- ART. 18 Impianti pubblicitari su suolo privato
- ART. 19 Autorizzazione all'installazione
- ART. 20 Durata e rinnovo dell'autorizzazione
- ART. 21 Impianti pubblicitari temporanei su ponteggi e cesate di cantiere

### ***TITOLO TERZO – INSEGNE E PREINSEGNE***

- ART. 22 Insegne - Definizione e Limitazioni
- ART. 23 Insegne - Installazione
- ART. 24 Insegne - Tipologie
- ART. 25 Preinsegne - Definizione
- ART. 26 Preinsegne - Limitazioni
- ART. 27 Preinsegne - Procedura autorizzatoria
- ART. 28 Preinsegne provvisorie

### ***TITOLO QUARTO – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI***

- ART. 29 Pubblicità fonica, a mezzo aeromobili o palloni frenati e natanti
- ART. 30 Pubblicità sui veicoli
- ART. 31 Pubblicità temporanea effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- ART. 32 Disciplina di particolari mezzi pubblicitari

### ***TITOLO QUINTO - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI***

- ART. 33 Istituzione del canone
- ART. 34 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- ART. 35 Gestione della procedura amministrativa
- ART. 36 Criteri per la determinazione delle tariffe del canone
- ART. 37 Classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone
- ART. 38 Maggiorazioni delle tariffe
- ART. 39 Tariffe di applicazione del canone
- ART. 40 Applicazione del canone
- ART. 41 Esclusioni
- ART. 42 Esenzioni
- ART. 43 Riduzioni
- ART. 44 Agevolazioni
- ART. 45 Modalità e termini di pagamento del canone per i mezzi pubblicitari di durata superiore a 365 giorni c.d. permanenti
- ART. 46 Modalità e termini di pagamento per mezzi pubblicitari di durata non superiore a 365 giorni c.d. temporanei

### ***TITOLO SESTO - PENALITA' E SANZIONI***

- ART. 47 Penalità per omesso o parziale e tardivo pagamento del canone
- ART. 48 Pubblicità abusiva e difforme. definizioni
- ART. 49 Indennizzo e sanzioni per la pubblicità abusiva e difforme
- ART. 50 Altre misure
- ART. 51 Decorrenza della pubblicità abusiva

ART. 52 Definizione agevolata delle penalità ("ravvedimento operoso")  
ART. 53 Diffida ad adempiere /ingiunzione di pagamento ed attività di controllo e accertamento  
ART. 54 Rimborsi

***TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI***

ART. 55 Disciplina transitoria e misure di salvaguardia

## **TITOLO PRIMO – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento determina le tipologie e le quantità degli impianti e altri mezzi pubblicitari nelle varie zone del territorio comunale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice della Strada D.Lgs. 285/1992, dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 495/1992, dal d.lgs. 507/1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresì il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, compresa la classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione dello stesso.

### **ART. 2 MEZZI PUBBLICITARI**

1. Nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 495/1992, ai fini del presente regolamento nonché dell'applicazione del canone si distinguono insegne di esercizio, impianti pubblicitari e pubblicità temporanea, oltre alle tipologie previste dall'art. 39 del presente Regolamento.

### **ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE**

1. Nel "centro abitato" del Comune di Firenze il presente Regolamento in accordo agli artt. 48 e 51 del D.P.R. 495/1992, individua distanze minime e fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari.

2. Fuori dal "centro abitato" l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari non essendo prevista possibilità di deroghe, l'installazione dei mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992, dagli artt. da 47 a 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle altre disposizioni di legge che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione di pubblicità.

### **ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da specifiche previsioni ivi compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, così come rappresentate nell'Allegato 4:

- **ZONA 1:** centro storico più la fascia ottocentesca fino alla ferrovia e dal parco delle Cascine, caratterizzata dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali. Sono equiparati i centri storici minori come individuati dal vigente strumento urbanistico.
- **ZONA 2:** territorio comunale di particolare pregio ambientale, storico e culturale il cui sviluppo ed assetto urbanistico si è consolidato nella seconda metà del secolo scorso e la zona di piazza delle Cure - Campo di Marte.
- **ZONA 3:** zona nord della città.
- **ZONA 4:** zona collinare che circonda Firenze.

### **ART. 5 RINVII AD ALTRE FONTI NORMATIVE**

1. Per gli edifici sottoposti a particolari norme di tutela definite dal Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, si fa rimando alle prescrizioni ivi riportate così come si fa interamente rimando al rispetto delle limitazioni all'installazione di insegne, impianti pubblicitari e altri mezzi pubblicitari di cui al Regolamento Urbanistico.

2. Per gli immobili e le aree sottoposte a vincoli monumentali e paesaggistici si fa rimando agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali per l'acquisizione dello specifico provvedimento autorizzatorio comunque denominato, preventivo e prioritario rispetto all'acquisizione del titolo abilitativo all'installazione di insegne, impianti e altri mezzi pubblicitari.

3. Per gli impianti pubblicitari da situare in aree verdi o in prossimità di alberature è fatto obbligo di rispettare integralmente le prescrizioni di cui al Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città ed il relativo Disciplinare.

4. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle prescrizioni di cui al Codice della Strada e Relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, fatte salve, in attuazione della facoltà di deroga ivi contenuta, le distanze di rispetto all'Allegato 3 parte integrante del presente Regolamento, misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto o altro mezzo pubblicitario.

6. Le tipologie e le procedure relative alle pubbliche affissioni sono disciplinate dal relativo regolamento approvato con Delibera del Consiglio n. 8/23 del 12/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

7. In tema di propaganda elettorale si applicano le specifiche disposizioni in materia.

8. Si rimanda altresì alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.Lgs. 446/1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni".

#### **ART. 6 DIMENSIONAMENTO**

Nel territorio comunale è ammissibile una superficie massima per impianti pubblicitari pari a mq 22.600 così ripartita:

- a) pubbliche affissioni 6.600 mq;
- b) aree pubbliche, strade, impianti e beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale (ancorché in concessione a terzi a qualsiasi titolo): 8.000 mq;
- c) aree di proprietà privata 8.000 mq di cui:
  - 700 mq riservati ad impianti pubblicitari da installare presso nuovi parcheggi scambiatori;
  - 1.200 mq riservati ad impianti pubblicitari in aree/pertinenze ferroviarie;
  - 400 mq riservati ad impianti sportivi privati ed a pertinenze -con superficie di almeno 3.000 mq- di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita;

#### **ART. 7 MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO**

Non rientrano nel dimensionamento:

- a) pubblicità di durata non superiore a 365 giorni
- b) insegne;
- c) preinsegne;
- d) pubblicità sui veicoli;
- e) Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9;
- f) impianti pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquanta anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione;
- g) impianti pubblicitari da autorizzare a seguito di sentenze passate in giudicato, transazioni approvate dall'Amministrazione Comunale;

#### **ART. 8 PROGETTI UNITARI**

1. L'Amministrazione Comunale può approvare progetti unitari di impianti pubblicitari su suolo pubblico da affidare a terzi mediante procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di progetti dell'amministrazione o la gestione di servizi di pubblica utilità.
2. Il numero, la tipologia, l'ubicazione, la durata, le caratteristiche degli impianti sono individuati nel relativo bando.

#### **ART. 9 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR**

1. I manufatti o altri mezzi pubblicitari che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo a titolo di sponsorizzazione, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche e aree verdi possono essere autorizzati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
2. Il numero, la tipologia, l'ubicazione, la durata, le caratteristiche degli impianti sono individuati nel relativo bando.
3. Gli impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere finalizzati al finanziamento di interventi di restauro di beni pubblici sono autorizzati previa procedura ad evidenza pubblica. I singoli bandi devono individuare caratteristiche e dimensioni degli impianti.

#### **ART. 10 CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

1. Il messaggio pubblicitario deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non può veicolare discriminazioni dirette o indirette su razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, né contenere alcun incitamento all'odio; non può veicolare messaggi che approvino, esaltino o inducano alla violenza, che richiamino la mercificazione del corpo, che veicolino messaggi o immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. Nella Zona Unesco, i bozzetti pubblicitari devono garantire sobrietà ed essere rispettosi del contesto storico e architettonico circostante. A tal fine ogni variazione del messaggio pubblicitario deve sempre ottenere apposito provvedimento autorizzatorio previa presentazione di specifica istanza.

#### **ART. 11 DIVIETI DI PUBBLICITA'**

1. In materia di gioco lecito si rimanda al vigente Regolamento in materia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale.

#### **ART. 12 NORME DI RISPETTO**

1. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari sul muro di cinta e sugli edifici adibiti a sedi di ospedali, fatta salva la disciplina di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli impianti pubblicitari non debbono occultarsi reciprocamente.

3. L'installazione di impianti pubblicitari non deve procurare pregiudizio a terzi. A tal fine qualora l'installazione richiesta sia in posizione di confine con altra proprietà o possa comunque recare pregiudizio alla piena godibilità del proprio bene, è necessario il consenso del proprietario della medesima.

4. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari e mezzi pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

#### **ART. 13 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Tutti i mezzi pubblicitari devono rispettare le seguenti caratteristiche generali:

a) essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

b) avere sagoma regolare (che non può essere quella di disco o triangolo)

c) non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolare la visibilità entro lo spazio di avvistamento;

d) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si avvalga di strutture preesistenti devono comunque essere rispettate e garantite le esigenze di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

e) gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono né avere luce intermittente, né di colore rosso e non devono procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia;

f) L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere inferiore a 10 secondi.

g) non devono pregiudicare la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.), di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.

2. Gli impianti devono altresì rispettare i requisiti e le indicazioni contenute nell'Allegato I parte integrante al presente Regolamento.

#### **ART. 14 OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE/SCIA**

Il titolare dell'autorizzazione per impianto pubblicitario ha l'obbligo di:

a. Effettuare manutenzione, garantendo il buono stato dell'impianto pubblicitario ed effettuando ogni intervento necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

b. Provvedere alla completa rimozione dell'impianto/mezzo pubblicitario/insegna ed al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza, rinuncia, decadenza, revoca dell'autorizzazione nei casi previsti.

c. pagare il Canone Installazione Mezzi Pubblicitari, qualora dovuto.

d. Per tutta la durata dell'autorizzazione sull'impianto deve essere mantenuta a cura e spese del titolare dell'impianto, una targhetta in posizione visibile che riporti gli estremi e la data di scadenza dell'autorizzazione/SCIA.

#### **ART. 15 SUBINGRESSO**

1. Il subingresso nella titolarità dell'impianto/mezzo pubblicitario avviene mediante presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del nuovo intestatario il quale si assume tutte le responsabilità derivanti dalla permanenza dei manufatti.

#### **ART. 16 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse. Contestualmente alla revoca, l'Amministrazione comunale, comunica al titolare dell'autorizzazione il termine entro il quale rimuovere il manufatto, provvedendo d'ufficio e con addebito delle spese in caso di inerzia o qualora l'impianto costituisca pericolo per la circolazione.

2. L'autorizzazione decade:

a. quando vengono meno le condizioni che ne costituiscono presupposto essenziale;

b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione o della SCIA, compresa la mancata corresponsione del canone annuo dovuto.

## **TITOLO II – IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **ART.17 IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO**

1. L'individuazione del soggetto cui concedere il suolo pubblico su cui autorizzare l'installazione di impianti pubblicitari -ad eccezione delle preinsegne (autorizzate al titolare dell'attività di cui all'insegna) - è soggetta a procedura ad evidenza pubblica nei limiti del contingente di cui all'art.6 lettera a). Il numero, la tipologia, l'ubicazione, la durata, le caratteristiche degli impianti sono individuati nel relativo bando.

2. L'esposizione di pubblicità sulle pensiline di fermata di mezzi di trasporto pubblico è autorizzabile al soggetto a cui è affidata la gestione del servizio. Ciascuna pensilina può ospitare più pannelli con superficie pubblicitaria di dimensioni massime cm 120x180 ciascuno.

3. L'installazione di impianti pubblicitari su recinzioni di cantiere è autorizzabile esclusivamente nell'ambito di convenzioni urbanistiche o per la realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici al soggetto individuato nella relativa procedura.

4. L'esposizione di pubblicità su manufatti/strutture oggetto di concessioni di suolo pubblico può essere autorizzata se prevista nel bando preordinato alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione stessa o in alternativa previa espressione di indirizzo da parte della Giunta.

### **ART. 18 IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO PRIVATO**

1. In riferimento alla zonizzazione di cui all'art. 4 e nel rispetto delle riserve di cui all'art. 6 gli impianti pubblicitari autorizzabili su suolo privato sono:

A) CARTELLI PUBBLICITARI. Tali manufatti possono avere dimensioni massime di 12 mq e possono essere monofacciali o bifacciali. Possono essere anche luminosi, illuminati e possono contenere messaggi variabili. Non sono ammessi sui tetti, lastrici solari, etc.

Non sono ammessi nella zona 1 e nella zona 4 di cui all'art.4. Nella zona 2 sono ammessi solo presso impianti sportivi ed in pertinenze -con superficie di almeno 3.000 mq- di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

B) IMPIANTI PUBBLICITARI SU PARETI CIECHE. Le nuove installazioni potranno avere dimensioni massime pari al 60% della parete su cui insistono. Potranno essere quadrati o rettangolari e dovranno essere posizionati centralmente sulla parete lasciando almeno 50 cm dai margini dell'edificio. Non potendo creare pregiudizio a terzi, il richiedente dovrà preventivamente ottenere il consenso del proprietario dell'immobile/condominio su cui il manufatto insiste e di quei soggetti cui il manufatto possa recare concreto pregiudizio ivi compresa la fase di cambio messaggio. Presupposto per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione è di impegnarsi a mantenere la facciata oggetto dell'intervento in buono stato di manutenzione.

Gli impianti pubblicitari su pareti cieche non sono ammessi nella zona 1 e nella zona 4 di cui all'art. 4 nonché sugli immobili classificati dal vigente Regolamento Urbanistico come: Emergenze di valore storico architettonico, Emergenze di interesse documentale del moderno, Tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale, edifici singoli o aggregati di interesse documentale, nonché su tutti gli immobili ricadenti in Zona A.

### **ART. 19 AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE**

1. L'installazione degli impianti pubblicitari sia su suolo pubblico che in aree private, è soggetta ad autorizzazione. L'istanza deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) con la specifica modulistica predisposta e deve essere corredata dalla documentazione ivi prevista dal soggetto che ha titolo per richiedere l'autorizzazione.

2. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione delle istanze è definito nella specifica modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche.

3. L'istanza per la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari deve essere riferita ad un solo impianto ad eccezione delle istanze che si riferiscono a più impianti insistenti sulla medesima area.

4. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 6.

5. Per l'installazione di impianti pubblicitari di cui al presente Titolo, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso. La durata del procedimento dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione – in considerazione della complessità dell'istruttoria - è di 90 giorni.

### **ART. 20 DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per gli impianti pubblicitari di cui all'art. 18 ha validità per 3 anni, ed è rinnovabile tramite presentazione di apposita istanza secondo la modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche e rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio. La variazione del messaggio pubblicitario è consentita senza alcuna comunicazione all'ufficio purché effettuata nel rispetto degli artt. 10 e 11 sia per gli impianti di cui all'articolo 17, che all'articolo 18.
2. Ad eccezione degli impianti su parete, il rinnovo delle autorizzazioni per impianti non più conformi alla disciplina del presente Regolamento è ammesso subordinatamente al loro adeguamento.
3. Gli impianti pubblicitari che non possono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimossi alla scadenza del titolo.

#### **ART. 21. IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI SU PONTEGGI E CESATE DI CANTIERE**

1. Le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari temporanei su ponteggi e cesate di cantiere soggetti all'art. 49 del D.lgs. 42/2004 possono essere presentate solo se già autorizzate dalla competente Soprintendenza.
2. Per poter autorizzare impianti pubblicitari temporanei su ponteggi privati, gli stessi devono essere coperti da una gigantografia artistica riprodotte completamente il prospetto dell'edificio coperto dal ponteggio oggetto di intervento. E' ammessa una sola porzione pubblicitaria illuminata da faretti, ma non retroilluminata.
3. Nella zona 1 di cui all'art. 4, l'installazione di impianti pubblicitari su ponteggi completamente decorati con gigantografie artistiche è autorizzata previa presentazione di istanza secondo la modulistica prevista dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche.
4. Nelle zone 2, 3 e 4 di cui all'art. 4, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su ponteggi completamente decorati con gigantografie artistiche previa presentazione di SCIA secondo la modulistica prevista dalla Direzione competente in materia di Attività economiche.
5. Nella zona 1 - esclusi i luoghi di cui ai successivi commi 6 e 7 -, e nelle zone 2, 3 e 4 di cui all'art. 4, la durata complessiva massima dell'esposizione pubblicitaria è di 12 mesi, non prorogabile. La superficie pubblicitaria è autorizzabile nella misura del 20% della superficie riprodotte il tratto architettonico totale della gigantografia. In caso di *art wall* su tela, che riporti il logo/ragione sociale in ragione del 5% dell'*art wall*, la porzione pubblicitaria costituita dall'*art wall* stesso può essere aumentata fino al 40%.
6. Non è consentita l'esposizione pubblicitaria su ponteggi/cantieri nelle seguenti ubicazioni: Piazza Duomo, Piazza San Giovanni e Piazza della Signoria, eccezion fatta che per i cantieri finalizzati al restauro del patrimonio di cui all'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali. In quest'ultimo caso, l'esposizione non può comunque superare il 30% - in caso di *art wall* il 40% - della superficie frontale di una sola facciata e realizzata su una sola facciata nell'eventualità di un cantiere con esposizione su più lati. Non potrà esserci comunque contemporaneamente più di un impianto per Piazza. La durata massima dell'esposizione pubblicitaria, pari a 12 mesi, può essere prorogata per ulteriori 12 mesi, previa acquisizione della relativa approvazione da parte della Giunta, salvo che il restauro non richieda un tempo più lungo asseverato dalla locale Soprintendenza, che giustifichi un'ulteriore proroga.
7. Nel caso di ponteggi/cantieri su edifici privati nelle Piazze di cui al comma precedente, potrà essere applicata un'agevolazione sul canone di occupazione di suolo pubblico, come determinata nel relativo Regolamento, a fronte dell'apposizione di comunicazione istituzionale da collocarsi in uno spazio non superiore al 30% della superficie frontale di una sola facciata del ponteggio/cantiere.
8. Le installazioni pubblicitarie su ponteggi che interessino Palazzo della Signoria, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero di San Giovanni, il Campanile di Giotto e Ponte Vecchio devono acquisire approvazione da parte della Giunta.
9. L'impianto pubblicitario deve essere realizzato in modo da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, installate nelle strutture di cantiere, né costituire pericolo per la circolazione stradale.
10. In tutte le zone, in caso di opere esclusivamente interne all'edificio, non è autorizzabile la collocazione di impianti pubblicitari sui ponteggi ad eccezione dei cartelli vendesi/affitarsi o delle insegne autorizzate degli esercizi sottostanti.
11. In tutte le zone, in caso di opere esterne, la durata della esposizione pubblicitaria deve essere congrua alla entità delle opere da eseguire, asseverata con relazione tecnica dal Direttore dei lavori e da sottoporre a verifica della competente direzione Servizi Tecnici.
12. Qualora la recinzione di cantiere o la cesata siano riferite a lavori che riguardano gli esercizi fronte strada, può essere presentata SCIA con la modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività economiche per pubblicità provvisoria riferita esclusivamente all'attività in essi esercitata o di prossima apertura.

#### **TITOLO TERZO – INSEGNE e PREINSEGNE**

## **ART. 22 INSEGNE –Definizioni e limitazioni**

1. Per insegna di esercizio si intende l'iscrizione in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. L'insegna di esercizio non può essere variabile nel suo contenuto. Hanno diritto ad installare insegne di esercizio solo i soggetti in regola con i presupposti di legge all'esercizio della propria attività.
2. L'insegna di esercizio non può essere utilizzata per messaggi pubblicitari ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3.
3. Su ciascuna insegna ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere destinata una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicizzazione di uno o più marchi commercializzati nell'esercizio purché in possesso del consenso del titolare del marchio. Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare non si applicano nel caso in cui esista tra il richiedente e la Casa produttrice un contratto di concessione, franchising, agenzia, rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.
4. E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; è vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi e sulle mazzette laterali degli sporti. Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture similari devono essere comprese entro la sagoma del manufatto senza alcuna sporgenza dal perimetro strutturale.
5. E' vietato utilizzare lo stemma del Comune di Firenze nella realizzazione di insegne e mezzi pubblicitari.
6. Le attività che sono svolte ai piani superiori potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso, di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.
7. Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dalla traduzione in italiano. Fanno eccezione i vocaboli stranieri di uso corrente. Le dimensioni del testo straniero non dovranno essere più grandi della traduzione italiana.
8. Il sistema di illuminazione delle insegne deve rientrare nel perimetro delle stesse e deve rispettare le disposizioni previste dalla normativa di settore, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione nonché le norme e le prescrizioni relative all'inquinamento luminoso.  
E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, a variazione di colore, a fascio luminoso proiettato sul marciapiede o su altre superfici.  
E' vietato installare monitor, schermi o altri apparecchi simili di dimensioni superiori ad un metro quadrato per ciascuna vetrina e fatto comunque salvo il rispetto dell'intervallo minimo fra una immagine e la successiva di cui al Codice della Strada.

## **ART. 23 INSEGNE – Installazione**

1. L'installazione di insegne di esercizio deve essere preceduta da presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sulla specifica modulistica predisposta dal SUAP. Ogni SCIA dovrà riferirsi ad una singola sede ma potrà comprendere anche più insegne per numero o tipologia. Si rimanda interamente a quanto previsto dall'art. 19 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale.
2. Alla cessazione dell'attività presupposta all'installazione dell'insegna di esercizio deve seguire la rimozione dell'insegna relativa nonché la comunicazione di cessazione (anche ai fini del pagamento del Canone CIMP).

## **ART. 24 INSEGNE - Tipologie**

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne:
  - a) **INSEGNE A CASSONETTO ED A PANNELLO** da collocare entro le mazzette interne agli sporti, all'interno delle vetrine o negli appositi vani portainsegna. Nelle zone e per gli edifici sottoposti a particolare disciplina urbanistica – edilizia si fa rimando al rispetto della specifica disciplina di cui all'art. 85 del Regolamento Edilizio. Nelle altre zone ed edifici si rimanda alle sporgenze di cui all'art. 71 del Regolamento Edilizio.
  - b) **INSEGNE VERTICALI A BANDIERA**, consentite limitatamente alle generiche diciture, (hotel, bar, attività storica e simili) sono ammesse per alberghi ed esercizi di somministrazione qualora consentite dai regolamenti Edilizio ed Urbanistico o specificamente provviste di apposita deroga. Non sono ammessi completamente orizzontali di alcun genere, né la denominazione/logo dell'attività. Per l'individuazione di farmacie, parafarmacie, veterinari, generi di monopolio e parcheggi è ammessa l'installazione del cassonetto o pannello riportante il solo simbolo dell'attività.
  - c) **INSEGNE SUL MURO**. (A pannello, lettere singole o filo neon) Sono consentite solo negli edifici con destinazione d'uso diversa dall'abitazione, purché nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Negli edifici non soggetti alle norme di tutela dell'art. 73 del Regolamento Edilizio, sono ammesse solo se supportate da dettagliata relazione tecnica. Per la tipologia a pannello, il medesimo dovrà essere del



medesimo colore/finitura della facciata. E' vietato installare pannelli o insegne su porzioni di fabbricato non di pertinenza dell'attività.

- d) **STENDARDI** privi di rigidità in aderenza al fabbricato indicanti la denominazione di musei, scuole, università, istituti culturali.
- e) **VETROFANIE**. Possono riportare, ragione sociale, denominazione dell'attività, loghi e immagini. Non possono riportare messaggi promozionali. Qualora siano puramente decorative e prive di qualsiasi riferimento all'attività non sono da considerarsi insegne.
- f) **TARGHE**. Non possono essere illuminate, né luminose. Devono avere forma quadrata o rettangolare e dimensioni massime di 1.600 cm quadrati. Non sono ammesse per le attività che già dispongono di insegne al piano strada ad eccezione delle strutture ricettive.
- g) **BANDIERE** Possono riportare la denominazione e/o il relativo logo di hotel e attività storiche. Sono ammesse presso la sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie.
- h) **INSEGNE e LOGHI** riprodotti su maniglie, zerbini di ingresso, pavimenti.
- i) **INSEGNE SU SUPPORTO PROPRIO** collocate nelle pertinenze esclusive dell'attività a cui si riferiscono.
- j) **INSEGNE** riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda a cui gli stessi appartengono ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.23 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n°495, modificato dall'art.47 del D.P.R. 16.9.97 n.610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- k) **SCRITTE SU TENDE** ammesse solo se le insegne non sono visibili durante le ore di apertura delle tende solari, in possesso di apposita concessione di suolo pubblico. Possono riproporre esclusivamente il contenuto dell'insegna. Le iscrizioni devono essere apposte sulla parte più bassa della tenda.
- l) **MENU'**: I menù possono essere esposti solo dagli esercizi di somministrazione all'interno delle vetrine o sulle porte dei locali. In presenza di *dehor* si fa interamente rimando alle disposizioni di cui al vigente disciplinare per la Concessione di Suolo Pubblico per Ristoro all'aperto.
- m) **INSEGNE TEMPORANEE**: insegne temporanee in attesa di definitiva strettamente per il periodo necessario all'acquisizione dei provvedimenti presupposti (nulla Osta della Soprintendenza su edifici vincolati, Autorizzazione Paesaggistica o eventuale parere favorevole della Commissione Edilizia).

#### **ART. 25 PREINSEGNE - Definizione**

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.

#### **ART. 26 PREINSEGNE- Limitazioni**

1. Può essere autorizzata l'installazione delle preinsegne di attività aventi sede nel Comune di Firenze o nei comuni confinanti di: medie e grandi strutture di vendita, attività di cui agli artt. 18 e 19 della L.R.Toscana 23/11/2018 n.62, strutture ricettive con capienza superiore a 12 posti letto, autorimesse commerciali, autoriparatori e autonoleggi senza conducente, farmacie, parafarmacie, studi medici anche veterinari, uffici postali, impianti sportivi, musei, auditorium, teatri, istituti scolastici.

2. Ciascuna attività può disporre di non oltre cinque preinsegne. La Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità può concedere deroga al numero massimo di preinsegne installabili qualora la loro installazione sia ritenuta funzionale a specifiche esigenze di mobilità.

3. Nella zona Unesco non è consentita l'installazione di preinsegne ad eccezione delle strutture sanitarie, musei, teatri, auditorium, edifici scolastici e dei Centri Commerciali Naturali.

4. Le preinsegne devono avere le seguenti dimensioni con freccia incorporata:

- nella zona Unesco: m. 1,00x0,20
- nelle altre zone: m. 1,25x0,25

5. Si rimanda al Disciplinare Tecnico per l'installazione di Preinsegne definito dalla Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità.

#### **ART. 27 PREINSEGNE - Procedura autorizzatoria**

1. L'installazione delle preinsegne può essere effettuata solo previo ottenimento di apposito provvedimento autorizzatorio da parte del titolare dell'attività cui la preinsegna si riferisce.

2. La richiesta deve essere presentata tramite l'apposita modulistica predisposta dal SUAP.

3. Il soggetto autorizzato all'installazione del primo sostegno ha l'obbligo di consentire l'installazione di ulteriori preinsegne ad altri soggetti autorizzati e tutti sono obbligati in solido alla manutenzione dello stesso.
4. Alla cessazione dell'attività presupposta all'installazione della preinsegna di esercizio deve seguire la rimozione della preinsegna relativa nonché la comunicazione di cessazione (anche ai fini del pagamento del Canone CIMP).

#### **ART. 28 PREINSEGNE PROVVISORIE**

1. Nel caso in cui, a causa dei lavori di realizzazione di lavori pubblici, alcune strade dovessero essere temporaneamente chiuse al traffico, per il periodo di chiusura delle stesse ed al fine di individuare percorsi alternativi potranno, previa richiesta, essere autorizzate preinsegne temporanee previo nulla osta della Direzione competente in materia di Nuove Infrastrutture e Mobilità. Le spese di fornitura, posa in opera e manutenzione di tali mezzi sono interamente a carico del richiedente.

#### **TITOLO IV - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

##### **ART. 29 PUBBLICITÀ FONICA, A MEZZO AEROMOBILI O PALLONI FRENATI E NATANTI**

1. Non è consentito effettuare pubblicità fonica sulla pubblica via.
2. La pubblicità effettuata a mezzo aeromobili o a mezzo palloni frenati è ammissibile esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina per la durata strettamente legata alla manifestazione. Tali mezzi potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione previa concessione di suolo pubblico o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dagli organi preposti. A tal fine è necessario presentare apposita SCIA sulla modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche per pubblicità in manifestazione.
3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sui natanti.

##### **ART. 30 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI**

1. Per la pubblicità sui veicoli si rimanda integralmente al vigente Codice della Strada ed alle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e ss.ii.mm.).
2. Tale forma di pubblicità è ammessa previa presentazione di apposita SCIA corredata da tutte le dichiarazioni ed allegati secondo la modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 52, 53, comma 1, lett. g) e h), all'art. 54 lett g) e all'art. 56 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e di cui all'art. 200, comma 2, lett. e) e all'art. 203 comma 2 lettera q) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

##### **ART. 31 PUBBLICITÀ TEMPORANEA EFFETTUATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

1. Previa presentazione di apposita SCIA sulla modulistica predisposta dalla Direzione competente in materia di Attività Economiche è effettuabile pubblicità mediante:
  - a. distribuzione di volantini/gadgets o mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona 1 indicata all'articolo 4 del presente Regolamento.
  - b. l'esposizione di mezzi pubblicitari di locazione e vendita di beni immobili e/o posti auto. Può avere dimensione massima pari ad un sesto di ciascuna facciata interessata. Può essere collocata sul bene o nelle sue pertinenze per la durata massima di 365 giorni. Qualora siano di dimensioni inferiori ad un quarto di metro quadrato e non rechino ragioni sociali non è richiesto alcun adempimento.
  - c. campagne pubblicitarie temporanee (di durata non superiore a 90 giorni) effettuabili con cartelli/vetrofanie etc. presso la sede delle attività o nei resedi esclusivi delle stesse. Qualora si tratti di bandiere/roll up possono avere superficie massima di 2,5 mq. ed il loro numero non può essere superiore a dieci. Tali mezzi sono consentiti solo nei resedi ad uso esclusivo delle attività commerciali e produttive e nelle aree di distribuzione di carburante.
  - d. l'installazione di mezzi pubblicitari in occasione di manifestazioni culturali, sportive e commerciali, per la durata delle stesse. Per effettuare pubblicità in occasione di manifestazioni su suolo pubblico deve essere preventivamente ottenuto apposito provvedimento concessorio da allegare alla SCIA.
  - e. standard e simili con dimensioni massime di 10 mq in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli e iniziative commerciali a far data dai 7 giorni antecedenti l'evento e fino alle 24 ore successive. Sono consentiti esclusivamente presso la sede dell'evento. Per gli eventi a carattere culturale le dimensioni possono essere raddoppiate.

Ora:16.45

Verbale: 423

**DELIBERAZIONE N.:** 2019/00184

**OGGETTO:** Educandato Statale SS. Annunziata - Progetto di recupero a fini scolastici della casa colonica e del fienile facenti parte dell'immobile denominato "Podere del Palazzo" - Via Suor Maria Celeste n. 8 - Riconoscimento pubblico interesse ai sensi e per gli effetti art. 14 D.P.R. n. 380/01

**Soggetto/i proponente/i:** Giovanni Bettarini

**Ufficio proponente:** DIREZIONE URBANISTICA

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 3 - Favorevole - 28/03/2019

**16.45: Interviene Ceccarelli Andrea**

**16.46: Interviene Bettarini Giovanni**

16.46: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

**16.48: Interviene Ceccarelli Andrea**

**16.48: Interviene Bieber Leonardo**

**16.49: Interviene Ceccarelli Andrea**

**16.50: Interviene Rossi Alessio**

**16.51 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

**16.51: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Verdi Donella

**Non Votanti**

Bellucci Daniele

**16.51 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**

Presenti abilitati: 22

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**16.51: Esito: Approvato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Verdi Donella



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/04/2019**

**DELIBERAZIONE N. 2019/C/00028 (PROPOSTA N. 2019/00184)**

**ARGOMENTO N.423**

**Oggetto:** Educandato Statale SS. Annunziata - Progetto di recupero a fini scolastici della casa colonica e del fienile facenti parte dell'immobile denominato "Podere del Palazzo" - Via Suor Maria Celeste n. 8 - Riconoscimento pubblico interesse ai sensi e per gli effetti art. 14 D.P.R. n. 380/01

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 14.40 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Alessio Rossi, Mario Tenerani

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Fabio GIORGETTI
Benedetta ALBANESE	Maria Federica GIULIANI
Adriana ALBERICI	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Bellucci Daniele	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Donella VERDI
Cristina GIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Marco COLANGELO	Cristina SCALETTI
Stefano DI PUCCIO	Luca TANI
Tommaso GRASSI	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	Francesco TORSELLI
Serena PERINI	Arianna XEKALOS
Cecilia PEZZA	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

Vista la richiesta presentata in data 28/02/2019, prot. n. 71650, dall'Educandato Statale SS. Annunziata per l'applicazione della deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/01 all'intervento di "recupero a fini scolastici della casa colonica e del fienile del Podere del Palazzo", facente parte del compendio denominato "Villa del Poggio Imperiale e poderi annessi", ubicato in Via Suor Maria Celeste n. 8, catastalmente identificati al Foglio 142, Particelle 34 e 36;

Dato atto che la casa colonica in esame, pur facendo parte del compendio immobiliare in cui trova sede "Villa del Poggio Imperiale e poderi annessi", nel quale ha sede l'Educandato, non è attualmente sede di attività didattiche ed è individuata tra gli edifici singoli o aggregati di interesse documentale all'interno del sub-sistema della collina coltivata, e soggetto alla disciplina degli articoli 13 e 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

Ricordato, in relazione al recupero di detto immobile che:

- Con nota del 04/10/2017, prot. n. 308050, è stato trasmesso, dall'Educandato Statale SS. Annunziata, il Verbale di Somma Urgenza, redatto per l'immobile "Podere Palazzo", unitamente all'allegata relazione ex art. 27 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, per la realizzazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile;
- con nota del 22/06/2018, prot. n. 205961, è stata convocata, dall'Educandato Statale SS. Annunziata, la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo di recupero dell'immobile, in seno alla quale, con nota prot. n. 225243 del 10/07/2018 la Direzione Urbanistica ha rilevato il contrasto dell'intervento con l'art. 61.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, in relazione al divieto di chiudere logge e porticati su immobili classificati come "edifici singoli o aggregati di interesse documentale";

Dato atto che:

- il progetto prevede la riorganizzazione funzionale della casa colonica e del fienile in modo da adibirli a struttura didattica per ospitare due sezioni della scuola secondaria, oltre alla sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, per lo svolgimento di attività didattiche in esterno;
- in particolare l'intervento prevede la chiusura della loggia situata al piano terra mediante l'apposizione di infissi vetrati con un aumento della Superficie Utile Lorda pari a 70,38 mq, misura inferiore al 10% della S.U.L. totale esistente;
- la richiesta di deroga è motivata dalla necessità di superare il divieto di chiusura delle logge previsto dall'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

Richiamato l'art. 14 del D.P.R.380/2001 a norma del quale *"Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per gli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel*

*Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Decreto Legislativo n. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia";*

Dato atto, in relazione alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'interesse pubblico dell'intervento in esame, che:

- l'intero compendio immobiliare è di proprietà del Demanio dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, il quale lo ha concesso in comodato gratuito e perpetuo all'Educandato Statale SS. Annunziata;
- l'Educandato Statale SS. Annunziata è una Scuola pubblica, riconosciuto come uno dei più importanti collegi d'Europa, svolge attività didattica ai più alti livelli di qualità e prestigio, occupando da molte generazioni un posto di grande rilievo nella storia culturale della società fiorentina;
- il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, recuperando sia nuovi spazi per la didattica convenzionale, sia spazi per lo svolgimento di attività all'aperto in una porzione del compendio immobiliare che attualmente non ospita attività didattica;

Visti il D.P.R. n. 380/01 e la L.R. n. 65/2014;

Preso atto del parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta altresì riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

1) di riconoscere, per le motivazioni esplicitate in premessa, la sussistenza del pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, all'attuazione dell'intervento di cui al progetto definitivo depositato in data 22/06/2018, prot. n. 205961, dall'Educandato Statale SS. Annunziata avente ad oggetto il "recupero a fini scolastici della casa colonica e del fienile del Podere del Palazzo", facente parte del compendio denominato "Villa del Poggio Imperiale e poderi annessi", ubicato in Via Suor Maria Celeste n. 8, identificato al Catasto Urbano al Foglio 142, Particelle 34 e 36;

2) dare atto che la struttura competente al rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 è la Direzione Urbanistica, Servizio Edilizia Privata.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 21/03/2019

Il Dirigente/Direttore  
Elisabetta Fancelli

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Adriana Alberici, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Donella Verdi
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Daniele Bellucci,

essendo presenti 23 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Bellucci Daniele

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Adriana Alberici, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò
------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Donella Verdi,

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 22 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	22/03/2019	06/04/2019	28/03/2019	Favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
VICARIO  
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE  
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:16.54

Verbale: 424

MOZIONE N.: 2018/00444

OGGETTO: Atto di indirizzo dopo la sentenza su alloggi ERP / non ERP

Proponente/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Amato Miriam

Istruttoria Comm.ni: Comm. 3 --- Proroga con termini scaduti il 18.3.18 Comm. 4  
07/09/2018 Contrario

**16.50: Interviene Ceccarelli Andrea**

**16.54: Interviene Verdi Donella**

**16.58 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 19

Favorevoli: 4

Contrari: 15

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**16.59: Esito: Respinto**

**Favorevoli**

Alberici Adriana,Collesei Stefania,Rossi Alessio,Verdi Donella

**Contrari**

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Ceccarelli Andrea,D'Ambrisi Angelo,Della Felice  
Susanna,Falomi Niccolò,Giani Cristina,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli  
Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

**16.58: Interviene Ceccarelli Andrea**

**16.59: Interviene Verdi Donella**

**16.59: Interviene Ceccarelli Andrea**

**ALLEGATO N.1: Mozione n.: 2018/00444 - Respinta**



ALLEGATO N°.....1.....  
ARGOMENTO N°.....624.....

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/04/2019**

**Mozione N. 2018/00444**

**ARGOMENTO N 424**

**Oggetto:** Atto di indirizzo dopo la sentenza su alloggi ERP / non ERP

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 14:40 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Alessio Rossi, Mario Tenerani

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Adriana ALBERICI	Francesca NANNELLI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Stefania COLLESEI	Serena PERINI
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Susanna DELLA FELICE	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Alessio ROSSI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo BASSI	Silvia NOFERI
Bellucci Daniele	Cecilia PEZZA
Leonardo BIEBER	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Marco COLANGELO	Luca TANI
Stefano DI PUCCIO	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	Francesco TORSELLI
Maria Federica GIULIANI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Proponenti: GRASSI VERDI, TROMBLAMATO

PRESO ATTO che, con sentenza pubblicata il 02/02/2018 - N. 00189/2018 REG.PROV.COLL. - N. 00950/2017 REG.RIC., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sul ricorso di un assegnatario di un alloggio ERP in Via dei Pepi, lo accoglie e per l'effetto annulla in provvedimenti impugnati;

PRESO ATTO che dalla sentenza risulta, pertanto, "evidente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione comunale che, nell'inserire l'alloggio di cui si tratta tra gli immobili non ERP", non ha considerato l'utilizzo pregresso e la destinazione impressa a quest'ultimo mediante l'adozione di comportamenti univocamente diretti ad operare una determinata classificazione";

PRESO ATTO che dalla sentenza risulta non "credibile la tesi del Comune, laddove sostiene che un immobile ceduto nel 1940 e nella situazione sopra descritta, non sia stato mai oggetto di lavori di rifacimento idonei a renderlo abitabile e suscettibile di essere assegnato ad un soggetto in possesso dei presupposti per risultare assegnatario di un immobile "ERP" e che nemmeno l'Amministrazione ha depositato una documentazione idonea a dimostrare che proprio l'alloggio di cui si tratta sia stato escluso dai lavori che hanno interessato l'intero quadrilatero."

PREMESSO che l'art. 1 della L. n. 560/1993 ricomprende, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, tutti gli immobili acquisiti, realizzati o recuperati, "a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali ...".

PREMESSO che l'art. 2 della L. reg. 96/96 prevedeva che per alloggi di edilizia residenziale pubblica dovessero intendersi quelli "in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica".

CONSIDERATO quanto detto è evidente che dal connaturato disposto della normativa nazionale e regionale si ricava che i presupposti, affinché un immobile possa essere ascritto nella categoria "ERP", sono individuabili, nell'effettiva spendita di fondi pubblici per l'acquisto o il recupero degli

stessi immobili e, nel contempo, nell'esistenza di una loro effettiva destinazione al perseguimento di una finalità sociale propria dell'edilizia residenziale pubblica;

PRESO ATTO che la Giunta comunale ha approvato con Delibera n. 215/2014 la classificazione degli alloggi di proprietà comunale tra alloggi ERP e alloggi non ERP;

## IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

Provvedere alla assegnazione, nel più breve tempo possibile, degli alloggi ERP di Via dei Pepi immediatamente disponibili secondo la graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi popolari, e in caso di presenza di appartamenti che necessitano di interventi di messa in sicurezza e messa a norma, di provvedere al reperimento dei fondi in tempi rapidi;

Provvedere alla sospensione, in autotutela, della Delibera di Giunta n. 215/2014 e all'avvio, contestualmente, di una ricognizione straordinaria della classificazione degli alloggi ERP / non ERP contenuti nelle analisi del 2014 e 2015, approvate dalla Giunta, alla luce di quanto contenuto nella sentenza del TAR per gli alloggi di Via dei Pepi;

Provvedere affinché, nella ricognizione straordinaria della classificazione degli alloggi di cui al punto precedente, siano inseriti e valutati anche gli alloggi oggetto di conferimento al fondo di investimento gestito da INVIMIT, di cui alla Delibera del Consiglio comunale 73/2017;

Provvedere affinché, nella ricognizione straordinaria della classificazione degli alloggi di cui ai punti precedenti, sia tenuta in considerazione la ricognizione straordinaria degli assegnatari in via esclusiva degli alloggi ERP del Comune di Firenze, inviata da Casa Spa al Comune e approvata con Determina Dirigenziale nel settembre 2017.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	4:	Adriana Alberici, Stefania Collesei, Alessio Rossi, Donella Verdi
contrari	15:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 19 consiglieri

ESITO: Respinta

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 3	23/02/2018	18/03/2018	---	Proroga con termini scaduti il 18.3.18
Comm. 4	23/02/2018	18/03/2018	07/09/2018	Contrario

Ora:17.00

Verbale: 433

MOZIONE N.: 2018/01697

OGGETTO: Alternanza scuola-lavoro: no al precariato e allo sfruttamento

Proponente/i: Grassi Tommaso Trombi Giacomo Verdi Donella

Istruttoria Comm.ni: Comm. 9 --- Termini scaduti il 16.10.18

**17.00: Interviene Verdi Donella**

**17.04: Interviene Collesei Stefania** assume la presidenza

**17.04: Interviene Guccione Cosimo** chiede di passare ad altro atto per verificare con la consigliera Verdi se possibile emendare l'atto

**17.04: Interviene Collesei Stefania**

**17.04: Interviene Verdi Donella** accoglie la proposta del consigliere Guccione

**17.04: Interviene Collesei Stefania** si sospende e si passa all'esame di un altro argomento

**17.05: Interviene Verdi Donella**

Ora:17.05

Verbale: 425

MOZIONE N.: 2018/01907

OGGETTO: Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze

Proponente/i: Grassi Tommaso Trombi Giacomo Verdi Donella

Istruttoria Comm.ni: Comm. 4 26/03/2019 Favorevole con emendamenti accolti dal proponente  
Comm. 1 26/03/2019 Favorevole con emendamenti accolti dalla proponente  
Comm. 7 26/03/2019 Favorevole con emendamenti accolti dalla proponente

**17.05: Interviene Collesei Stefania**

**17.05: Interviene Verdi Donella**

**17.10: Interviene Ceccarelli Andrea** riassume la presidenza

**17.11 Il Presidente pone in votazione l'atto**

**17.11: Interviene Ceccarelli Andrea** sostituisce il consigliere Tenerani con la consigliera Alberici in qualità di scrutatore

Presenti abilitati: 19

Favorevoli: 11

Contrari: 8

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**17.12: Esito: Approvato emendato**

**Favorevoli**

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Milani Luca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Rossi Alessio, Verdi Donella

**Contrari**

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Giani Cristina, Lauria Antonio, Paolieri Francesca, Ricci Fabrizio

**ALLEGATO N.1:** Mozione n.: 2018/01907 – **I stesura**

**ALLEGATO N.2:** Emendamenti

**ALLEGATO N.3:** Mozione n.: 2018/01907 - **Approvata emendata**





<b>COMUNE DI FIRENZE</b>	<b>FIRENZE RIPARTE A SINISTRA</b>
23-10-18	CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / D.D.G./RIS. N. 1907	

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 425

MOZIONE

**Oggetto: Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Preso atto che una determina della P.O. Marginalità e immigrazione della direzione servizi sociali ha recentemente riformato il sistema delle residenze nel territorio comunale, modificando le regole per coloro che hanno la residenza fittizia presso la sede di associazioni e presso la sede di Via del Leone;

Considerando che per quanto riguarda la procedura per coloro che sono senza fissa dimora vi sarebbe l'obbligo di firma ogni mese presso la struttura comunale, provvedimento assolutamente inefficace e atto solo a rendere impossibile qualsiasi attività Preso inoltre atto che per i senza fissa dimora la cancellazione della residenza, nel caso di nascita nel territorio comunale, ha davvero poco senso in quanto chiunque ha diritto di essere residente nel Comune di nascita;

Considerato che sono sempre più numerose le segnalazioni che ci sono pervenute riguardo a problemi che si stanno verificando rispetto alla mancata concessione dell'iscrizione anagrafica di senza fissa dimora e di occupanti di stabili sfitti nonostante la loro continuativa presenza nel territorio comunale sia per le cancellazioni anagrafiche in seguito a irreperibilità che privano della residenza un sempre crescente numero di cittadini stabilmente presenti nel territorio comunale;

Visti i casi che si sono verificati rispetto alle problematiche inerenti nuclei familiari che non avendo la residenza nel Comune di Firenze non possono ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, hanno impossibilità di accedere ad ogni agevolazione scolastica, dai libri alla mensa, per le figlie e i figli, non hanno l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, non possono iscriversi ai centri per l'impiego e richiedere prestazioni sociali oltre a non poter esercitare il diritto di voto;

Considerando che prima che il problema delle residenze a Firenze diventi una emergenza è indispensabile intervenire per adeguare normativa e procedure degli uffici comunali;

Premesso che la anagrafe della popolazione è gestita dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal relativo regolamento applicativo approvato da DPR del 30 maggio 1989 n. 223;

Ricordata la sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile in cui il Giudice in materia di iscrizione anagrafica a norma dell'ex articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954, che esclude che la permanenza della residenza possa essere connessa all'obbligo di percorsi o attività imposte sia dai servizi sociale che da privati ma solo dall'effettiva presenza sul territorio del comune;

Visto l'articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954 prevede che 'la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita';

Visto che nella medesima sentenza si precisa che 'sarà poi necessario svolgere accertamenti volti a verificare l'effettiva 'dimora abituale' nel Comune pur in assenza di un indirizzo di residenza o di domicilio. Tali accertamenti saranno ovviamente successivi all'avvenuta iscrizione anagrafica stante quanto previsto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'iscrizione nei due giorni successivi alla domanda e postone logicamente in un momento successivo tutte le necessarie verifiche';

Visto l'articolo 11 - cancellazioni anagrafiche della Legge in materia che indica che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in base alla lettera c) che per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;

Visto che la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se in seguito, come previsto dalla normativa, a 'ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile', così come precisato dall' ISTAT con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, per disporre che 'le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno o non si conosca l'attuale loro dimora abituale';

Vista la risposta alla interrogazione 1852/2018 in cui si riporta che nel 2017 sono state cancellate per irreperibilità 1188 persone, e nei primi sei mesi del 2018 sono state 786, evidenziando un significativo incremento;

Appreso inoltre dalla medesima interrogazione, citata precedentemente, che le cancellazioni da Via del Leone, che avvengono su segnalazione della Direzione Servizi Sociali, ammontano nel 2018 a 50;

Avuto conferma nella risposta alla interrogazione 1852/2018 che per coloro che hanno la residenza presso Via del Leone risulta obbligatoria la firma ogni mese e che in seguito alla mancata firma per quattro mesi, senza giustificazione, verranno avviate le procedure di cancellazione per irreperibilità;

Considerato che né l'assistente sociale né gli operatori delle associazioni che gestiscono il servizio delle residenze per i senza fissa dimora di via del Leone sono contemplati tra i soggetti istituzionali coinvolti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei procedimenti anagrafici;

Considerato che la cancellazione per irreperibilità, anche se sanata con successiva reinscrizione comporta la perdita della continuità di residenza, requisito indispensabile per poter accedere a numerosi servizi e prestazioni sociali(ad esempio bandi erp, o presa in carico dai servizi sociali);

Considerato che come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.449, del 19/6/2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale di anagrafe;

Considerato che l'art.5 del DL n.47 2014 prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo" e che l'art.2 della

L.1228 /1954 dispone che tutte le persone che vivono stabilmente nel territorio di un comune debbano essere iscritte nell'anagrafe di quel comune, e che nel caso in questione questi cittadini possono essere iscritti " per domicilio" in analogia con le persone senza fissa dimora;

Preso infine atto della risoluzione del Ministero dell'Interno n.633 del 24 febbraio 2015 che, inviata tutti i Prefetti italiani, sottolinea che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza e che, se vive in una casa occupata, non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell'anagrafe del Comune in base al domicilio, analogamente a quanto avviene per le persone senza fissa dimora;

**IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:**

- provvedere ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze nel Comune di Firenze in seguito alla modifica della normativa sulla gestione delle residenze fittizie presso Via del Leone;
- dare disposizione agli uffici comunali di anagrafe per permettere l'iscrizione dei cittadini occupanti immobili sfitti con procedura analoga a quella per i senza fissa dimora;
- applicare puntualmente la normativa nazionale in merito a diritto alla residenza, cancellazione della propria residenza e accertamenti per irreperibilità secondo quanto esplicitato dalla circolare del 5 aprile 1990, n. 21, dell'ISTAT e i principi sanciti dalla sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Commissione consiliare 4  
Servizi sociali e sanità

Firenze, 26/03/2019  
Prot. n. 25/2019

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco  
All'Assessore Welfare e Sanità Sara Funaro  
Ai Capigruppo Consiliari  
Al Direttore del Consiglio Comunale  
Ai Proponenti

LORO SEDI

**Oggetto:** Esito della seduta del 26 marzo 2019

La Commissione Quarta nella seduta del 26 marzo 2019 ha esaminato n. 1 atto ed ha espresso il seguente parere:

**ATTO N. 1**

MOZIONE n. 1907/2018 - **OGGETTO:** Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze - Soggetti proponenti: Tommaso Grassi, Donella Verdi, Adriana Alberici;

**ESITO:** Parere favorevole con emendamenti accolti dal proponente

N. 2 voti favorevoli

S. Perini, A. Pugliese

N. 3 presenti non votanti:

N. Armentano, S. Di Puccio, C. Giani

Il Presidente  
Nicola Armentano



MOZIONE n.1907/2018

**Oggetto: Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Preso atto che una determina della P.O. Marginalità e immigrazione della direzione servizi sociali ha recentemente riformato il sistema delle residenze nel territorio comunale, modificando le regole per coloro che hanno la residenza fittizia presso la sede di associazioni e presso la sede di Via del Leone;

~~Considerando che per quanto riguarda la procedura per coloro che sono senza fissa dimora vi sarebbe l'obbligo di firma ogni mese presso la struttura comunale. provvedimento assolutamente inefficace e atto solo a rendere impossibile qualsiasi attività Preso inoltre atto che per i senza fissa dimora la cancellazione della residenza, nel caso di nascita nel territorio comunale, ha davvero poco senso in quanto chiunque ha diritto di essere residente nel Comune di nascita;~~

Considerato che sono sempre più numerose le segnalazioni che ci sono pervenute riguardo a problemi che si stanno verificando rispetto alla mancata concessione dell'iscrizione anagrafica di senza fissa dimora e di occupanti di stabili sfitti nonostante la loro continuativa presenza nel territorio comunale sia per le cancellazioni anagrafiche in seguito a irreperibilità che privano della residenza un sempre crescente numero di cittadini stabilmente presenti nel territorio comunale;

Visti i casi che si sono verificati rispetto alle problematiche inerenti nuclei familiari che non avendo la residenza nel Comune di Firenze non possono ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, hanno impossibilità di accedere ad ogni agevolazione scolastica, dai libri alla mensa, per le figlie e i figli, non hanno l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, non possono iscriversi ai centri per l'impiego e richiedere prestazioni sociali oltre a non poter esercitare il diritto di voto;

~~Considerando che prima che il problema delle residenze a Firenze diventi una emergenza è indispensabile intervenire per adeguare normativa e procedure degli uffici comunali;~~

Premesso che la anagrafe della popolazione è gestita dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal relativo regolamento applicativo approvato da DPR del 30 maggio 1989 n. 223;

Ricordata la sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile in cui il Giudice in materia di iscrizione anagrafica a norma dell'ex articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954, che esclude che la permanenza della residenza possa essere connessa all'obbligo di percorsi o attività imposte sia dai servizi sociale che da privati ma solo dall'effettiva presenza sul territorio del comune;

Visto l'articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954 prevede che 'la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita';

Visto che nella medesima sentenza si precisa che 'sarà poi necessario svolgere accertamenti volti a verificare l'effettiva 'dimora abituale' nel Comune pur in assenza di un indirizzo di residenza o di domicilio. Tali accertamenti saranno ovviamente successivi all'avvenuta iscrizione anagrafica stante quanto previsto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'iscrizione nei due giorni successivi alla domanda e postone logicamente in un momento successivo tutte le necessarie verifiche';

Visto l'articolo 11 - cancellazioni anagrafiche della Legge in materia che indica che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in base alla lettera c) che per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;

Visto che la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se in seguito, come previsto dalla normativa, a 'ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile', così come precisato dall' ISTAT con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, per disporre che 'le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno o non si conosca l'attuale loro dimora abituale';

Vista la risposta alla interrogazione 1852/2018 in cui si riporta che nel 2017 sono state cancellate per irreperibilità 1188 persone, e nei primi sei mesi del 2018 sono state 786, evidenziando un significativo incremento;

Appreso inoltre dalla medesima interrogazione, citata precedentemente, che le cancellazioni da Via del Leone, che avvengono su segnalazione della Direzione Servizi Sociali, ammontano nel 2018 a 50;

Avuto conferma nella risposta alla interrogazione 1852/2018 che per coloro che hanno la residenza presso Via del Leone risulta obbligatoria la firma ogni mese e che in seguito alla mancata firma per quattro mesi, senza giustificazione, verranno avviate le procedure di cancellazione per irreperibilità;

Considerato che né l'assistente sociale né gli operatori delle associazioni che gestiscono il servizio delle residenze per i senza fissa dimora di via del Leone sono contemplati tra i soggetti istituzionali coinvolti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei procedimenti anagrafici;

Considerato che la cancellazione per irreperibilità, anche se sanata con successiva reinscrizione comporta la perdita della continuità di residenza, requisito indispensabile per poter accedere a numerosi servizi e prestazioni sociali(ad esempio bandi erp, o presa in carico dai servizi sociali);

Considerato che come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.449, del 19/6/2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale di anagrafe;

Considerato che l'art.5 del DL n.47 2014 prevede la **nullità** dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo" e che l'art.2 della

---

L.1228 /1954 dispone che tutte le persone che vivono stabilmente nel territorio di un comune debbano essere iscritte nell'anagrafe di quel comune, e che nel caso in questione questi cittadini possono essere iscritti " per domicilio" in analogia con le persone senza fissa dimora;

Preso infine atto della risoluzione del Ministero dell'Interno n.633 del 24 febbraio 2015 che, inviata tutti i Prefetti italiani, sottolinea che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza e che, se vive in una casa occupata, non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell'anagrafe del Comune in base al domicilio, analogamente a quanto avviene per le persone senza fissa dimora;

**IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:**

- provvedere ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze nel Comune di Firenze in seguito alla modifica della normativa sulla gestione delle residenze fittizie presso Via del Leone;
- ~~dare disposizione agli uffici comunali di anagrafe per permettere l'iscrizione dei cittadini occupanti immobili sfitti con procedura analoga a quella per i senza fissa dimora;~~
- **Attivarsi presso il Governo e il Parlamento per la modifica dell'art.5 del DL n° 47 del 2014 che attualmente prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo";**
- applicare puntualmente la normativa nazionale in merito a diritto alla residenza, cancellazione della propria residenza e accertamenti per irreperibilità secondo quanto esplicitato dalla circolare del 5 aprile 1990, n. 21, dell'ISTAT e i principi sanciti dalla sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile;
- **Adoperarsi nell'ambito della Città Metropolitana per trovare modalità coerenti ed omogenee per la gestione delle regole inerenti gli atti ed i procedimenti legati alla residenza e all'iscrizione anagrafica.**

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

---

DIREZIONE DEL CONSIGLIO

Commissione Consiliare 7  
Pari Opportunità Pace Diritti Umani relazioni internazionali  
Immigrazione

Prot. 23/19

Firenze, 26.03.2019

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
Ai Membri della Commissione  
Ai Capigruppo

e p.c. Al Direttore dell'Ufficio del Consiglio  
Ai Presidenti dei Consigli di Quartiere

Loro Sedi

**Oggetto: Esito seduta del 26.03.2019**

La 7<sup>o</sup> Commissione Consiliare, riunitasi in data 26.3.2019 ha esaminato n<sup>o</sup>. 2 atti ed ha espresso i seguenti pareri:

- 1) Mozione n. 1907/18 "Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze" -  
Proponenti T. Grassi, D. Verdi, G. Trombi;


ESITO: Parere Favorevole con emendamenti accolti dal proponente.

2 voti favorevoli: Perini, Verdi;

1 voto contrario: Cellai;

1 presente non votante: Armentano.

La Presidente  
Serena Perini





MOZIONE n.1907/2018

**Oggetto: Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze**

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Preso atto che una determina della P.O. Marginalità e immigrazione della direzione servizi sociali ha recentemente riformato il sistema delle residenze nel territorio comunale, modificando le regole per coloro che hanno la residenza fittizia presso la sede di associazioni e presso la sede di Via del Leone;

~~Considerando che per quanto riguarda la procedura per coloro che sono senza fissa dimora vi sarebbe l'obbligo di firma ogni mese presso la struttura comunale, provvedimento assolutamente inefficace e atto solo a rendere impossibile qualsiasi attività. Preso inoltre atto che per i senza fissa dimora la cancellazione della residenza, nel caso di nascita nel territorio comunale, ha davvero poco senso in quanto chiunque ha diritto di essere residente nel Comune di nascita;~~

Considerato che sono sempre più numerose le segnalazioni che ci sono pervenute riguardo a problemi che si stanno verificando rispetto alla mancata concessione dell'iscrizione anagrafica di senza fissa dimora e di occupanti di stabili sfitti nonostante la loro continuativa presenza nel territorio comunale sia per le cancellazioni anagrafiche in seguito a irreperibilità che privano della residenza un sempre crescente numero di cittadini stabilmente presenti nel territorio comunale;

Visti i casi che si sono verificati rispetto alle problematiche inerenti nuclei familiari che non avendo la residenza nel Comune di Firenze non possono ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, hanno impossibilità di accedere ad ogni agevolazione scolastica, dai libri alla mensa, per le figlie e i figli, non hanno l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, non possono iscriversi ai centri per l'impiego e richiedere prestazioni sociali oltre a non poter esercitare il diritto di voto;

~~Considerando che prima che il problema delle residenze a Firenze diventi una emergenza è indispensabile intervenire per adeguare normativa e procedure degli uffici comunali;~~

Premesso che la anagrafe della popolazione è gestita dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal relativo regolamento applicativo approvato da DPR del 30 maggio 1989 n. 223;

Ricordata la sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile in cui il Giudice in materia di iscrizione anagrafica a norma dell'ex articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954, che esclude che la permanenza della residenza possa essere connessa all'obbligo di percorsi o attività imposte sia dai servizi sociale che da privati ma solo dall'effettiva presenza sul territorio del comune;

Visto l'articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954 prevede che 'la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita';

Visto che nella medesima sentenza si precisa che 'sarà poi necessario svolgere accertamenti volti a verificare l'effettiva 'dimora abituale' nel Comune pur in assenza di un indirizzo di residenza o di domicilio. Tali accertamenti saranno ovviamente successivi all'avvenuta iscrizione anagrafica stante quanto previsto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'iscrizione nei due giorni successivi alla domanda e pospone logicamente in un momento successivo tutte le necessarie verifiche';

Visto l'articolo 11 - cancellazioni anagrafiche della Legge in materia che indica che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in base alla lettera c) che per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;

Visto che la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se in seguito, come previsto dalla normativa, a 'ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile', così come precisato dall'ISTAT con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, per disporre che 'le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno o non si conosca l'attuale loro dimora abituale';

Vista la risposta alla interrogazione 1852/2018 in cui si riporta che nel 2017 sono state cancellate per irreperibilità 1188 persone, e nei primi sei mesi del 2018 sono state 786, evidenziando un significativo incremento;

Appreso inoltre dalla medesima interrogazione, citata precedentemente, che le cancellazioni da Via del Leone, che avvengono su segnalazione della Direzione Servizi Sociali, ammontano nel 2018 a 50;

Avuto conferma nella risposta alla interrogazione 1852/2018 che per coloro che hanno la residenza presso Via del Leone risulta obbligatoria la firma ogni mese e che in seguito alla mancata firma per quattro mesi, senza giustificazione, verranno avviate le procedure di cancellazione per irreperibilità;

Considerato che né l'assistente sociale né gli operatori delle associazioni che gestiscono il servizio delle residenze per i senza fissa dimora di via del Leone sono contemplati tra i soggetti istituzionali coinvolti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei procedimenti anagrafici;

Considerato che la cancellazione per irreperibilità, anche se sanata con successiva reinscrizione comporta la perdita della continuità di residenza, requisito indispensabile per poter accedere a numerosi servizi e prestazioni sociali(ad esempio bandi erp, o presa in carico dai servizi sociali);

Considerato che come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.449, del 19/6/2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale di anagrafe;

Considerato che l'art.5 del DL n.47 2014 prevede la **nullità** dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo" e che l'art.2 della

---

L.1228 /1954 dispone che tutte le persone che vivono stabilmente nel territorio di un comune debbano essere iscritte nell'anagrafe di quel comune, e che nel caso in questione questi cittadini possono essere iscritti " per domicilio" in analogia con le persone senza fissa dimora;

Preso infine atto della risoluzione del Ministero dell'Interno n.633 del 24 febbraio 2015 che, inviata tutti i Prefetti italiani, sottolinea che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza e che, se vive in una casa occupata, non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell'anagrafe del Comune in base al domicilio, analogamente a quanto avviene per le persone senza fissa dimora;

**IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:**

- provvedere ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze nel Comune di Firenze in seguito alla modifica della normativa sulla gestione delle residenze fittizie presso Via del Leone;
- ~~dare disposizione agli uffici comunali di anagrafe per permettere l'iscrizione dei cittadini occupanti immobili sfitti con procedura analoga a quella per i senza fissa dimora;~~
- **Attivarsi presso il Governo e il Parlamento per la modifica dell'art.5 del DL n° 47 del 2014 che attualmente prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo";**
- applicare puntualmente la normativa nazionale in merito a diritto alla residenza, cancellazione della propria residenza e accertamenti per irreperibilità secondo quanto esplicitato dalla circolare del 5 aprile 1990, n. 21, dell'ISTAT e i principi sanciti dalla sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile;
- **Adoperarsi nell'ambito della Città Metropolitana per trovare modalità coerenti ed omogenee per la gestione delle regole inerenti gli atti ed i procedimenti legati alla residenza e all'iscrizione anagrafica.**

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

---



ALLEGATO N°.....3.....  
ARGOMENTO N°.....625.....

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/04/2019**

Mozione N. 2018/01907

**ARGOMENTO N 425**

**Oggetto:** Atto di indirizzo sulle modalità di gestione delle residenze a Firenze

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 14:40 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Alessio Rossi, Adriana Alberici

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Cristina GIANI
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Adriana ALBERICI	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Angelo BASSI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Susanna DELLA FELICE	Donella VERDI
Stefano DI PUCCIO	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Bellucci Daniele	Silvia NOFERI
Leonardo BIEBER	Cecilia PEZZA
Jacopo CELLAJ	Mario RAZZANELLI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Fabio GIORGETTI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	Mario TENERANI
Tommaso GRASSI	Francesco TORSELLI
Cosimo GUCCIONE	Arianna XEKALOS
Francesca NANNELLI	

risulta            altresì            assente            il            Sindaco            Dario            NARDELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

**PRESO ATTO** che una determina della P.O. Marginalità e immigrazione della direzione servizi sociali ha recentemente riformato il sistema delle residenze nel territorio comunale, modificando le regole per coloro che hanno la residenza fittizia presso la sede di associazioni e presso la sede di Via del Leone;

**CONSIDERANDO** che per quanto riguarda la procedura per coloro che sono senza fissa dimora vi sarebbe l'obbligo di firma ogni mese presso la struttura comunale;

**CONSIDERATO** che sono sempre più numerose le segnalazioni che ci sono pervenute riguardo a problemi che si stanno verificando rispetto alla mancata concessione dell'iscrizione anagrafica di senza fissa dimora e di occupanti di stabili sfitti nonostante la loro continuativa presenza nel territorio comunale sia per le cancellazioni anagrafiche in seguito a irreperibilità che privano della residenza un sempre crescente numero di cittadini stabilmente presenti nel territorio comunale;

**VISTI** i casi che si sono verificati rispetto alle problematiche inerenti nuclei familiari che non avendo la residenza nel Comune di Firenze non possono ricevere i sussidi di invalidità per i familiari minorenni, hanno impossibilità di accedere ad ogni agevolazione scolastica, dai libri alla mensa, per le figlie e i figli, non hanno l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, non possono iscriversi ai centri per l'impiego e richiedere prestazioni sociali oltre a non poter esercitare il diritto di voto;

**PREMESSO** che la anagrafe della popolazione è gestita dalla Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e dal relativo regolamento applicativo approvato da DPR del 30 maggio 1989 n. 223;

**RICORDATA** la sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile in cui il Giudice in materia di iscrizione anagrafica a norma dell'ex articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954, che esclude che la permanenza della residenza possa essere connessa all'obbligo di percorsi o attività imposte sia dai servizi sociale che da privati ma solo dall'effettiva presenza sul territorio del comune;

**VISTO** l'articolo 2 comma 3 della Legge 1228/1954 prevede che 'la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita';

**VISTO** che nella medesima sentenza si precisa che 'sarà poi necessario svolgere accertamenti volti a verificare l'effettiva 'dimora abituale' nel Comune pur in assenza di un indirizzo di residenza o di domicilio. Tali accertamenti saranno ovviamente successivi all'avvenuta iscrizione anagrafica stante quanto previsto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'iscrizione nei due giorni successivi alla domanda e postpone logicamente in un momento successivo tutte le necessarie verifiche';

**VISTO** l'articolo 11 - cancellazioni anagrafiche della Legge in materia che indica che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, in base alla lettera c) che per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;

**VISTO** che la cancellazione per irreperibilità tout court deve avvenire se in seguito, come previsto dalla normativa, a 'ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile', così come precisato dall' ISTAT con la circolare del 5 aprile 1990, n. 21, per dispone che 'le cancellazioni per irreperibilità dei cittadini italiani o stranieri devono essere effettuate quando sia stata accertata la irreperibilità al loro indirizzo da almeno un anno o non si conosca l'attuale loro dimora abituale';

**VISTA** la risposta alla interrogazione 1852/2018 in cui si riporta che nel 2017 sono state cancellate per irreperibilità 1188 persone, e nei primi sei mesi del 2018 sono state 786, evidenziando un significativo incremento;

**APPRESO** inoltre dalla medesima interrogazione, citata precedentemente, che le cancellazioni da Via del Leone, che avvengono su segnalazione della Direzione Servizi Sociali, ammontano nel 2018 a 50;

**AVUTO CONFERMA** nella risposta alla interrogazione 1852/2018 che per coloro che hanno la residenza presso Via del Leone risulta obbligatoria la firma ogni mese e che in seguito alla mancata firma per quattro mesi, senza giustificazione, verranno avviate le procedure di cancellazione per irreperibilità;

**CONSIDERATO** che né l'assistente sociale né gli operatori delle associazioni che gestiscono il servizio delle residenze per i senza fissa dimora di via del Leone sono contemplati tra i soggetti istituzionali coinvolti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nei procedimenti anagrafici;

**CONSIDERATO** che la cancellazione per irreperibilità, anche se sanata con successiva reinscrizione comporta la perdita della continuità di residenza, **requisito indispensabile** per poter accedere a numerosi servizi e prestazioni sociali(ad esempio bandi erp, o presa in carico dai servizi sociali);

**CONSIDERATO** che come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n.449, del 19/6/2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale di anagrafe;

**CONSIDERATO** che l'art.5 del DL n.47 2014 prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo" e che l'art.2 della L.1228 /1954 dispone che tutte le persone che vivono stabilmente nel territorio di un comune debbano essere iscritte nell'anagrafe di quel comune, e che nel caso in questione questi cittadini possono essere iscritti " per domicilio" in analogia con le persone senza fissa dimora;

Preso infine atto della risoluzione del Ministero dell'Interno n.633 del 24 febbraio 2015 che, inviata tutti i Prefetti italiani, sottolinea che ogni cittadino che vive in un comune ha diritto di prendervi la residenza e che, se vive in una casa occupata, non potrà ottenere la residenza in quel luogo ma dovrà comunque essere iscritto nell'anagrafe del Comune in base al domicilio, analogamente a quanto avviene per le persone senza fissa dimora;

#### **IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:**

- provvedere ad una ricognizione degli esiti della nuova gestione delle residenze nel Comune di Firenze in seguito alla modifica della normativa sulla gestione delle residenze fittizie presso Via del Leone;
- Attivarsi presso il Governo e il Parlamento per la modifica dell'art.5 del DL n° 47 del 2014 che attualmente prevede la nullità dell'iscrizione anagrafica a chi occupa abusivamente un immobile unicamente "in relazione all'immobile medesimo";
- applicare puntualmente la normativa nazionale in merito a diritto alla residenza, cancellazione della propria residenza e accertamenti per irreperibilità secondo quanto esplicitato dalla circolare del 5 aprile 1990, n. 21, dell'ISTAT e i principi sanciti dalla sentenza su RG 16219/2010 del Tribunale di Palermo, Prima sezione civile;
- Adoperarsi nell'ambito della Città Metropolitana per trovare modalità coerenti ed omogenee per la gestione delle regole inerenti gli atti ed i procedimenti legati alla residenza e all'iscrizione anagrafica.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	11:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Adriana Alberici, Stefania Collesei, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Luca Milani, Serena Perini, Andrea Pugliese, Alessio Rossi, Donella Verdi
contrari	8:	Nicola Armentano, Angelo Bassi, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Cristina Giani, Domenico Antonio Lauria, Francesca Paolieri, Fabrizio Ricci,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 19 consiglieri

ESITO: Approvata emendata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 4	23/10/2018	15/11/2018	26/03/2019	Favorevole con emendamenti accolti dal proponente
Comm. 1	08/01/2019	23/01/2019	26/03/2019	Favorevole con emendamenti accolti dalla proponente
Comm. 7	07/02/2019	02/03/2019	26/03/2019	Favorevole con emendamenti accolti dalla proponente

Ora:17.12

Verbale: 426

**MOZIONE N.:** 2018/02048

**OGGETTO:** Atto di indirizzo sulle aree e funzioni pubbliche e di interesse pubblico nel complesso urbanistico della ex Manifattura Tabacchi

**Proponente/i:** Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Amato Miriam Rossi Alessio Collese Stefania Torselli Francesco Scaletti Cristina

**Istruttoria Comm.ni:** Comm. 6 24/01/2019 Contrario Comm. 3 11/12/2018 Contrario

**17.12: Interviene Ceccarelli Andrea**

**17.13: Interviene Verdi Donella**

**17.17: Interviene Ceccarelli Andrea**

**17.18: Interviene Bieber Leonardo**

**17.20 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 6

Contrari: 18

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**17.21: Esito: Respinto**

**Favorevoli**

Alberici Adriana, Cellai Jacopo, Collese Stefania, Rossi Alessio, Torselli Francesco, Verdi Donella

**Contrari**

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolò, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

**ALLEGATO N.1:** Mozione n.: 2018/02048 - **Respinta**





ALLEGATO N°.....1.....  
ARGOMENTO N°.....026.....

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01/04/2019**

Mozione N. 2018/02048

**ARGOMENTO N 426**

**Oggetto:** Atto di indirizzo sulle aree e funzioni pubbliche e di interesse pubblico nel complesso urbanistico della ex Manifattura Tabacchi

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 14:40 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Luca Milani, Alessio Rossi, Adriana Alberici

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Cristina GIANI
Benedetta ALBANESE	Fabio GIORGETTI
Adriana ALBERICI	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Jacopo CELLAI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Alessio ROSSI
Stefano DI PUCCIO	Francesco TORSELLI
Niccolò FALOMI	Donella VERDI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo BASSI	Cecilia PEZZA
Bellucci Daniele	Mario RAZZANELLI
Maria Federica GIULIANI	Cristina SCALETTI
Tommaso GRASSI	Luca TANI
Cosimo GUCCIONE	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	Arianna XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Proponenti: Tommaso Grassi, Donella Verdi, Giacomo Trombi, Miriam Amato, Alessio Rossi, Stefania Collesei, Francesco Torselli, Crestina Scaletti

Preso atto della Deliberazione n. 2018/G/00305 avente per oggetto "Scheda norma AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi. Proposta Piano di Recupero e contestuale variante al Regolamento Urbanistico. Valutazione ambientale strategica: fase preliminare (art. 23 LR 10/2010)";

Premesso che il Regolamento Urbanistico individua il complesso dell'ex Manifattura Tabacchi nell'ambito dei tessuti compatti di formazione otto-novecentesca (zona A), art. 66 NTA, classificato come emergenze di valore storico architettonico - beni culturali - spazio edificato e spazio aperto oltre che graficizzato in area di trasformazione, disciplinata dalla scheda AT 08.04 Ex Manifattura Tabacchi, che assoggetta l'attuazione della trasformazione a piano attuativo;

Visto che nell'ambito della fase preliminare alla pianificazione attuativa di iniziativa privata, in data 13.04.2018 la proprietà del complesso, M.T. - M.T.D.M. - Manifattura Tabacchi SpA, - Manifattura Tabacchi Development Management srl ha trasmesso alla Direzione Urbanistica la documentazione preliminare VAS finalizzata alla redazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 23 della LR 10/2010 inerente alla proposta di piano di recupero in oggetto e alla contestuale proposta di variante al Regolamento Urbanistico e che tale documentazione, sottoposta all'esame della Direzione Ambiente per la verifica di completezza del contenuto in relazione alla normativa vigente in materia, è stata modificata/integrata e da ultimo definitivamente presentata, in sostituzione della precedente, in data 08.06.2018;

Preso atto che con Deliberazione 2018/G/00305 la Giunta comunale, quale autorità competente VAS, ha deliberato di sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) il Piano di Recupero con contestuale variante al RU e di avviare la fase preliminare della VAS prevista dall'art. 23 della LR 10/2010;

Visionata la documentazione su cui la Giunta comunale ha deliberato l'avvio della VAS, riguardante il Piano di Recupero con contestuale variante al RU;

Preso atto delle richieste avanzate dalla cittadinanza residente nella zona attorno al complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, specificatamente delle superfici da collocare nell'area discontinua della ex Polveriera e più in generale delle funzioni pubbliche che devono trovare posto all'interno del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi;

Ricordato che rispetto al progetto precedente sono da evidenziare apprezzabili scelte quali la rinuncia alla monetizzazione delle superfici da destinare all'housing sociale, in base alla norma che impone la realizzazione del 20% delle superfici a destinazione residenziale che vengono demolite e ricostruite, così come la scelta di rinunciare alla edificazione di torri multipiano, di altezza superiore ai 50 metri, ove collocare superfici residenziali;

Ritenuto corretto dare, in questa fase di avvio del procedimento di VAS del piano di recupero, un indirizzo da parte del Consiglio comunale in vista della sottoposizione all'assemblea della variante del Regolamento Urbanistico;


### IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

nelle more della prosecuzione del procedimento deliberativo della VAS - Valutazione Ambientale Strategica, a chiedere alla M.T. - M.T.D.M. di ottemperare alle seguenti osservazioni, modificando gli atti del Piano di Recupero e della corrispondente variante al Regolamento Urbanistico:

- a confermare come principio che l'housing sociale non sia oggetto, da parte del soggetto privato attuatore, di monetizzazione economica o temporanea ma che le superfici siano realizzate e cedute per essere messe a disposizione del Comune per rispondere all'emergenza abitativa che sta coinvolgendo anche la cosiddetta fascia grigia;
- a prevedere la realizzazione dell'housing sociale all'interno dell'area principale del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, delocalizzandolo rispetto all'ipotesi di collocazione all'interno del comparto discontinuo, denominato C, dell'ex Polveriera, e a valutare, a questo scopo l'utilizzo di parte dell'area B, così come definita dal progetto del privato, situato lungo Via Tartini, oggetto di demolizione e ricostruzione per una superficie del lotto attorno ai 3500 metri quadrati o comunque pari alla quantità di superficie pari al 20% del demolito e ricostruito a destinazione residenziale, oppure a valutare altra localizzazione nel medesimo comparto;
- a valutare, prima della eventuale decisione di nuova localizzazione della struttura educativa pubblica nell'area denominata C della ex Polveriera, quali siano gli effetti sulla potenziale utenza, in seguito allo spostamento di circa 500 metri rispetto all'asse di Puccini, Ponte alle Mosse, Leopolda e Paisiello;
- a valutare prima della eventuale decisione di nuova localizzazione della struttura educativa pubblica nell'area denominata C della ex Polveriera, quale sarebbe - in entrata e in uscita - il carico della viabilità privata sull'area attorno al comparto discontinuo;
- a valutare, preliminarmente alla decisione finale riguardo alla localizzazione della struttura educativa pubblica, la possibilità tecnica e la soddisfazione degli standard qualitativi del settore educativo, per collocare la struttura della funzione educativa presso il comparto principale del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, mantenendo le medesime dimensioni della struttura e l'annessa area a verde;
- a prevedere nella futura pianificazione, qualora venisse realizzata la struttura educativa pubblica nel comparto discontinuo, denominato C, del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, che nella zona dell'intervento dell'ex area Fiat Belfiore sia realizzata una struttura educativa pubblica che possa rispondere alla domanda presente nel quadrante verso Leopolda Paisiello;
- a valutare preventivamente quali possano essere gli effetti, connessi eventualmente anche alla ipotesi di realizzazione della strada di collegamento tra via Pistoiese e Viale Rosselli, riguardo alla realizzazione nel comparto discontinuo, denominato C, del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi di un parcheggio interrato da 180 posti auto che verrebbero ceduti quali standard dal privato al Comune di Firenze;
- a modificare il progetto di recupero e la relativa variante al Regolamento Urbanistico prevedendo la realizzazione a raso di solo una quota parte dei 180 posti auto interrati previsti nel lotto C (area discontinua del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi) senza che questa saturi più di un terzo dell'intera area del comparto denominato C, delocalizzando la differenza numerica dei posti auto nelle aree interrate del comparto principale del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, preferibilmente aree limitrofe al Teatro Puccini o alla piazza pubblica principale;
- a garantire che le aree dell'area discontinua denominata C del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi non occupate dal parcheggio a raso, o eventualmente dalla struttura educativa pubblica, siano realizzate come aree verdi compatte e permeabili e che non risulti residuale rispetto all'area discontinua nel suo totale;
- a prevedere che i posti auto in superficie una volta completati i parcheggi privati nel sottosuolo dell'area del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi siano destinati esclusivamente, o comunque in una percentuale elevata, ai residenti della ZCS corrispondente;
- a richiedere che nella realizzazione delle strutture del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi possa essere individuata una sala, che il Comune, anche attraverso convenzione, possa mettere a disposizione della cittadinanza e delle associazioni del territorio a prezzi calmierati, sul modello del Parterre;
- a individuare all'interno del complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi uno spazio adeguatamente dimensionato dove possa essere conservata la memoria storica della Manifattura Tabacchi e in particolar modo del ruolo delle donne nella produzione dei tabacchi;
- a verificare attentamente l'interesse e gli oneri economici e finanziari che deriverebbero all'amministrazione comunale nell'acquisire le strade e le aree individuate nella relazione allegata alla delibera di giunta 305/2018 a pagina 23 della VAS, e a valutare se introdurre nelle NTA una

norma che obblighi il privato a mantenerle. Riteniamo infatti che possa essere un errore acquisire le aree ricadenti tra i palazzi privati poiché, una volta cedute dal privato al Comune, ricadrebbe su quest'ultimo l'obbligo di manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, l'impianto di illuminazione e la pulizie strade, oltre agli oneri indiretti;

- a prevedere che nelle aree interne al complesso edilizio della ex Manifattura Tabacchi, attualmente a verde, sia garantita la permeabilità di dette zone con la piantumazione di nuove essenze ad alto fusto.



Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	6:	Adriana Alberici, Jacopo Cellai, Stefania Collesei, Alessio Rossi, Francesco Torselli, Donella Verdi
contrari	18:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 24 consiglieri

**ESITO: Respinta**

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 6	12/11/2018	05/12/2018	24/01/2019	Contrario
Comm. 3	12/11/2018	05/12/2018	11/12/2018	Contrario

Ora:17.21

Verbale: 427

**MOZIONE N.:** 2019/00024

**OGGETTO:** Istituzione dell Albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

**Proponente/i:** Grassi Tommaso Verdi Donella Alberici Adriana Amato Miriam

**Istruttoria Comm.ni:** Comm. 1 26/03/2019 Proroga con termini scaduti il 7.2.19 Comm. 7 –  
- Proroga con termini scaduti il 7.2.19

**17.21: Interviene Alberici Adriana** si sospende

**17.20: Interviene Ceccarelli Andrea** la mozione viene rinviata

17.21: Esce dall'aula Pugliese Andrea

**ALLEGATO N.1:** Mozione n.: 2019/00024 - **Rinviata**

ALLEGATO N°.....1.....  
ARGOMENTO N°...627...

## MOZIONE

Oggetto: **Istituzione dell'Albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo**

Proponenti: Tommaso Grassi, Donella Verdi, Adriana Alberici

COMUNE DI FIRENZE	
10 1-24	
Interrogazione N. ....	
Interpellanza N. ....	
Mozione / O.D.G./RIS. N. ....	24

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

Premesso che:

La legittimità dell'istituzione, da parte dei Comuni, di un albo anagrafico - da intendersi ai sensi degli artt. 1 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, - è confermata dall'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che statuisce: "*Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica*";

Già in precedenti occasioni alcuni Comuni hanno esercitato tale potere istitutivo, anche con riguardo a questioni innovative rispetto alla legge nazionale, agendo per il riconoscimento e la tutela di situazioni giuridiche quali, a titolo esemplificativo, le unioni civili tra persone dello stesso sesso, attraverso la creazione di appositi registri (Roma Capitale, deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2015);

A livello costituzionale, il diritto di iscrizione anagrafica viene garantito e tutelato da diversi articoli (artt. 2; 4; 14; 16; 24; 32; 38 della Costituzione) in quanto il suo godimento costituisce presupposto indefettibile per l'accesso ad una serie di diritti sociali e civili, come le prestazioni di assistenza sociale, alcune prestazioni sanitarie, l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici;

L'articolo 2 della L. n.1228/1954 (c.d. Legge Anagrafica) prevede che l'iscrizione anagrafica, oltre che diritto, costituisca anche un dovere a cui sia il cittadino che lo straniero sono chiamati ad ottemperare;

L'articolo 26 della Convenzione di Ginevra del 1951 - ratificata dall'Italia con Legge n. 722 del 24 luglio 1954, entrata in vigore il 13 febbraio 1955 - prevede che *"ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente, con le riserve previste dall'ordinamento applicabile agli stranieri nelle stesse circostanze, in generale"*;

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un diritto alla residenza qualificato come diritto soggettivo. La Cassazione ha, infatti, evidenziato come *"la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali"* (Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738) e che *"l'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente [...] configura uno strumento giuridico - amministrativo di documentazione e di conoscenza, che è predisposto nell'interesse sia della pubblica amministrazione, sia dei singoli individui. Sussiste, invero, non soltanto l'interesse dell'amministrazione ad avere una relativa certezza circa la composizione ed i movimenti della popolazione [...], ma anche l'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici e, in generale, per provare la residenza e lo stato di famiglia [...]. Inoltre, tutta l'attività dell'Ufficiale d'anagrafe è disciplinata [...] in modo vincolato, senza che trovi spazio alcun momento di discrezionalità. Merita, perciò, di essere condiviso l'orientamento [...] secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo"*. (cfr. Cass. S.U. n. 449/2000);

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha evidenziato come *"lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona [...] ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive"* (Corte Cost. sent. 148/2008);

Lo stesso Ministero dell'Interno abbia ribadito della conformità a Legge, nelle proprie circolari, in merito alla concessione della residenza, evidenziandosi anche gli aspetti inerenti alla tematica della sicurezza, in ordine alla certezza della reperibilità formale sul territorio dei soggetti, come per fini di giustizia o più ampiamente amministrativi;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

istituire, per le ragioni sopra esposte, l'albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, comprendenti sia coloro che sono in attesa della pronuncia della Commissione Territoriale, sia coloro che non hanno ancora ottenuto un provvedimento definitivo nell'eventuale ricorso giurisdizionale proposto.

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Adriano Perici

AMATO

AMATO

Adriano Perici